



**SCHEMA DOCUMENTALE**

**Atto n. 429 “Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali)”**

**Atto n. 403 “Norme in materia di diritti e tutela degli animali”**

**Sommario:**

1. Premessa
2. Il quadro normativo europeo
3. Il quadro normativo nazionale
4. L'esperienza della Regione Umbria
5. Proposte di modifica della normativa regionale
6. Tabelle di sintesi
7. Cimiteri per animali di affezione
8. Regione Umbria Linee guida per la realizzazione dei cimiteri per gli animali da compagnia
9. Conclusioni
10. Bibliografia

**1. Premessa**

Negli ultimi decenni gli animali definiti da “affezione” hanno assunto un posto sempre più rilevante nella nostra società, al punto da essere riconosciuti “soggetti senzienti” e come tali integrati nel nucleo familiare: da un approccio utilitaristico, proprio della cultura agricola, si è passati ad una società attenta e sensibile nei confronti degli animali, in particolare di quelli da compagnia.

In Italia crescono numero e specie animali che vivono con l'uomo in un rapporto esclusivamente d'affezione e ciò comporta la conseguente necessità di città a loro misura. Nella banca dati dell'**Anagrafe degli animali da affezione** istituita presso il Ministero della Salute e implementata dalle Regioni e dalle Province autonome, risultano complessivamente **8.638.445 tra cani, gatti e furetti** (ultimo aggiornamento febbraio 2016).

Con il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, è aumentata la sensibilità nei confronti non solo degli animali domestici, ma anche di quelli appartenenti a specie selvatiche o alle specie c.d. non convenzionali o esotiche, non completamente adattate alla cattività, tanto da far maturare l'esigenza, per il legislatore, di introdurre nell'ordinamento giuridico statale e in quello regionale il riconoscimento della dignità di tutti gli animali, vertebrati e invertebrati, nonché di proteggere e tutelare il loro benessere.

La non compiuta conoscenza, in alcuni casi, e la superficialità o l'impovertimento culturale, in altri, hanno determinato però una distorsione del corretto rapporto uomo–animale, conducendo a ricorrenti pratiche di abbandono e alimentando il fenomeno del randagismo. Infatti, nella società moderna, gli animali sono in parte considerati un

**I principali dati rilevati**

①

I pets a livello europeo sono oggetto di una specifica convenzione per la protezione degli animali da compagnia

②

L'87% dei paesi europei è dotato di una legislazione nazionale che riguarda il benessere e la protezione degli animali

③

Nel “Rapporto Animali in città” di Legambiente (2014) sui servizi e le attività offerti ai capoluoghi di provincia, Perugia si attesta alla 12° posizione

④

È dall'inizio degli anni '90 la legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo (l. n. 281/1991)

⑤

Nel 1986, con legge regionale n. 43, L'Umbria ha affrontato per la prima volta la problematica legata alla prevenzione del randagismo

⑥

Dopo l'approvazione della L. n. 281/1992, l'Umbria è stata tra le prime regioni ad emanare una normativa in materia di tutela degli animali da affezione (L.R. n. 19/1994, confluita nel T.U. Sanità, L.R. n.11/2015)

bene di consumo e come tale vengono acquistati senza considerarne le necessità di spazio e cura, o l'indole determinata dalla razza. Pertanto, ad una crescente attenzione verso gli animali, ha fatto purtroppo da contraltare una pratica diffusa di abbandoni.

Se gli animali vaganti (soprattutto cani) rappresentano un pericolo sulle strade e un potenziale veicolo di diffusione di malattie, quelli catturati (molti dei quali abbandonati dall'uomo) hanno poi bisogno di essere ricoverati in strutture adeguate e curati nel modo migliore possibile.

Di qui l'esigenza avvertita di promuovere una cultura della responsabilità, incentivare le adozioni, ridurre i tempi di permanenza degli animali nei ricoveri, stigmatizzare e contrastare i comportamenti dannosi che determinano insalubrità anche all'interno dei canili e delle strutture zoofile.

Il possesso responsabile di ogni animale d'affezione o da compagnia comporta perciò precisi impegni, oggetto, come vedremo, della disciplina dettata a livello europeo, statale e regionale, e volta a garantire la tutela della salute e del benessere dell'animale detenuto, provvedere alla sua sistemazione e alimentazione e alle cure ed attenzioni legate ai bisogni etologici specifici, nonché finalizzata ad adottare ogni necessaria misura per impedirne la fuga o l'abbandono.

È infatti il randagismo la prima delle emergenze da risolvere nel nostro paese come risulta dalla **terza edizione del "Rapporto Animali in Città"** (pubblicato il 24 febbraio 2014), l'indagine di **Legambiente** sui servizi e le attività che i comuni capoluogo di provincia offrono ai cittadini che hanno animali d'affezione e per la migliore convivenza in città con animali padronali e selvatici. In particolare, il quadro che emerge da tale rapporto, mostra l'assenza di una visione e di una strategia condivisa tra i diversi attori responsabili (Amministrazioni comunali, Regioni e Governo) e la scarsa consapevolezza delle responsabilità individuali tra i cittadini, per la tutela degli animali a quattro zampe.

L'indagine, redatta sulla base dei risultati di un apposito questionario somministrato a 104 Amministrazioni comunali (a cui hanno risposto 81 comuni, il 78% del campione generale), prevede anche una classifica dei capoluoghi di provincia, stilata sulla base di indicatori quali la qualità complessiva della città, le regole date ai

cittadini attraverso i regolamenti comunali, l'organizzazione complessiva del servizio offerto, l'azione di controllo realizzata, le risorse economiche impegnate attraverso la spesa pro-capite e i risultati ottenuti in alcuni servizi essenziali.

**Perugia si attesta alla 12° posizione nella classifica dei comuni capoluogo di medie dimensioni.**

Con riferimento al fenomeno del randagismo è da segnalare che esso è da mettere in relazione al numero dei cani presenti sul territorio: il Rapporto evidenzia in media un cane ogni 24 cittadini residenti, ma si tratta per Legambiente di cifre irrealistiche e i dati di dettaglio mostrano il loro legame con le differenze e lo scarso livello di anagrafe canina oggi attuata. Si va infatti dalla proporzione di un cane ogni 160 cittadini di Palermo ad uno ogni 8 cittadini di Verona nelle grandi città; da un cane ogni 293 cittadini di Catanzaro ad un cane ogni 3 cittadini di Perugia, nelle medie città; da un cane ogni 142 cittadini di Teramo a circa uno ogni 2 cittadini di Cremona e Biella, nelle piccole città; a dimostrazione del fatto che non è la maggiore o minore presenza di animali ma, soprattutto, una più completa anagrafe canina a far emergere una proporzione così diversa tra un comune e l'altro. Appare dunque ragionevole stimare una presenza tra i 20 e i 30.000.000 cani in Italia (circa un cane ogni 2 cittadini), contro un'anagrafe canina nazionale effettiva che, a febbraio 2014, registrava invece poco più di 6.900 cani (un cane circa ogni 9 cittadini).

Da questo mediocre livello di anagrafe canina, deriva un pezzo significativo del randagismo canino che ogni città italiana si trova ad affrontare e pagare. Il crescente numero di cani vaganti pone infatti gravi problemi legati sia alla salute pubblica (in quanto vettori di malattie, quali rabbia, echinococco, leishmaniosi, toxoplasmosi), che all'aspetto socio-economico (per i danni agli allevamenti, gli elevati costi per il mantenimento dei cani in canile, la mancata sicurezza di alcune aree), che come vedremo il legislatore ha cercato di affrontare e risolvere.

## **2. Il Quadro normativo europeo**

Gli animali da affezione a livello europeo sono stati oggetto di specifica **Convenzione per la protezione degli animali da compagnia** (ETS

N. 125), che definisce tale ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per suo diletto e compagnia (in particolare presso il suo alloggio domestico) e scoraggia la detenzione di animali di fauna selvatica in quanto, a differenza degli altri animali d'affezione, difettano di un adeguato processo di domesticazione tale da assicurare la loro totale attitudine ad una vita con l'uomo. Introdotta dal Consiglio d'Europa a fronte del fatto che **in tutta l'Europa vivono circa 197 milioni di animali da compagnia, di cui circa 60 milioni sono rappresentati dai cani**, la Convenzione è stata firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 da 22 Paesi rispetto ai 47 che ne fanno parte.

Nel 2003 è stato inoltre introdotto il passaporto obbligatorio per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (2003/803/CE), che consente di far viaggiare l'animale con il suo padrone, permettendone l'immediata identificazione. Poiché manca però un sistema di registrazione unico, la tracciabilità entro i confini europei è ancora alquanto difficile.

Non esiste inoltre, a livello europeo, una normativa specifica per il controllo del randagismo canino, per cui il monitoraggio di tale fenomeno è attuato in maniera diversa da Paese a Paese. Esistono però delle linee guida, contenute nella sopracitata Convenzione: in particolare, tra i principi fondamentali è menzionato il divieto di abbandono degli animali e, nel III capitolo, sono incluse le misure straordinarie per gli animali vaganti prevedendo, in caso di numero problematico degli stessi, il dovere di «*ricorrere ad appropriate misure legislative e/o amministrative per ridurre il loro numero, usando un approccio che eviti dolore, sofferenza o stress*». La Convenzione individua, inoltre, la necessità di riconoscere individualmente e permanentemente cani e gatti, che devono quindi essere regolarmente registrati; ridurre la riproduzione non pianificata promuovendo la sterilizzazione; incoraggiare chiunque ritrovi un animale vagante a consegnarlo alle autorità competenti; avviare programmi di educazione e sensibilizzazione per promuovere la consapevolezza e la conoscenza dei principi della Convenzione stessa.

In mancanza di una specifica normativa europea, l'**Organizzazione Mondiale per la Salute Animale** (OIE) ha redatto nel 2009 (e aggiornato nel 2013) le «*Linee guida per il controllo del randagismo*», con l'obiettivo di individuare uno

*standard* comune di atteggiamenti e pratiche per la proprietà degli animali da affezione, incluse disposizioni per l'allevamento e il mantenimento degli stessi, con l'intento di ridurre il numero di cani vaganti, linee che sono state universalmente adottate dai membri dell'OIE, tra cui Italia.

Anche il **Trattato di Lisbona** (2007/C 306/01) si è occupato del benessere animale sancendo, al Titolo II, art. 21 che: «*Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*».

Per quanto riguarda le principali strategie gestionali che sono state adottate dai Paesi europei, **WSPA & RSPCA** (*World Society for the Protection of Animals & The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals International*) **nel 2007 hanno fornito un quadro riassuntivo della situazione** (*Stray Animal Control Practices. An investigation of stray dog and cat population control practices across Europe*). L'87% dei Paesi è dotato di una legislazione nazionale che riguarda il benessere e la protezione degli animali; di questi, il 70% vieta l'abbandono, ma solo il 42% ha una legge specifica per il controllo dei cani. Benché l'identificazione dei cani sia obbligatoria nel 70% dei Paesi europei, ad essa ha fatto seguito una scarsa implementazione (solo nel 48% dei casi) con effetti di conseguenza ridotti sul controllo dei numeri di cani vaganti. Venti Paesi europei (su 31) attuano la cattura dei cani vaganti, il 16% li abbatte, il 3% cattura gli animali, li sterilizza e li rilascia in loco, mentre il restante 15% non ha dato specifiche indicazioni in merito.

Nel 66% di questi Paesi viene attuato il metodo eutanasi qualora il cane non venga reclamato nel periodo indicato della legge; nel 13% dei casi l'eutanasi viene effettuata immediatamente dopo la cattura (senza quindi attendere la fine del periodo di custodia legale), mentre nel 21% dei casi la soppressione di cani vaganti in buono stato di salute non viene consentita dalla legge e

si attua un meccanismo di custodia prolungata nel tempo.

Nel Report del 2007 sopra citato viene anche stilata una graduatoria dei **Paesi europei in cui si ritiene che il controllo del randagismo abbia avuto maggior successo** in quanto esistono leggi nazionali che regolano il benessere animale che sono applicate dalle autorità locali e rispettate dai cittadini. Essi sono **Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera**

Nella medesima graduatoria redatta da WSPA & RSPCA (2007), **l'Italia** (insieme a Bosnia-Erzegovina, Bulgaria Croazia, Estonia Grecia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna) **viene inserita tra i Paesi che hanno “problemi in atto con i cani vaganti”** (il 4° livello in una scala decrescente da 1 a 5), ovvero tra quelli che, nonostante abbiano leggi sul benessere animale, l'abbandono e l'identificazione dei cani, tali normative sono poco rispettate o non controllate dalle autorità competenti, a causa anche degli scarsi fondi per promuovere programmi di controllo e del modesto impatto delle campagne di sensibilizzazione e informazione.

### 3. Il Quadro normativo nazionale

Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono dettami fondamentali sanciti sin dal **1991 nella legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo (L. n. 281/1991)**, che enuncia il principio generale secondo il quale *«lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente»*.

Prima del 1991 il controllo della popolazione di cani vaganti, finalizzato alla lotta contro la rabbia, veniva attuato nel nostro Paese per mezzo della cattura e dell'eutanasia degli animali (D.P.R. 320/1954 *“Regolamento di Polizia Veterinaria”*), una politica di gestione della popolazione canina che come visto è ancora oggi adottata dalla maggior parte dei paesi europei. L'attuale norma in vigore stabilisce invece, per i cani vaganti ritrovati e catturati, il trasferimento presso canili comunali o rifugio e la soppressione

solo in casi di malattia grave e incurabile o pericolosità. Dopo una permanenza di 60 giorni in canile sanitario (periodo durante il quale il cane può essere reclamato dal proprietario), l'animale viene trasferito al canile rifugio.

Attraverso tale provvedimento legislativo è stato dunque compiuto un importante passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

Successivamente ulteriori provvedimenti, quali gli Accordi tra Stato e Regioni (del 2003 e del 2013) e le recenti ordinanze ministeriali, hanno integrato ed arricchito il quadro normativo, prevedendo nuovi adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari e detentori di animali.

In particolare la definizione di animale d'affezione la troviamo nell'**Accordo** tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome **in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy** (2003), a norma del quale **l'animale da compagnia è quello tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicità, ma è esclusa da tale definizione la categoria degli animali selvatici** (in quanto la corretta detenzione di tali specie può infatti comportare maggiore impegno rispetto ad un classico pet, e ciò in linea con gli orientamenti comunitari espressi nella Convenzione di Strasburgo).

Anche **la legge 20 luglio 2004, n. 189** ha rappresentato un importante traguardo per il nostro Paese in quanto garantisce la tutela di tutti gli animali anche in assenza di specifiche regolamentazioni. Infatti tale norma **ha introdotto nel codice penale i “Delitti contro il sentimento per gli animali”**, che prevedono disposizioni concernenti il **divieto di uccisione e maltrattamento per crudeltà e senza necessità, nonché il reato di abbandono degli animali domestici e di quelli che hanno acquisito abitudini della cattività**. Inoltre, sono puniti con pene analoghe a quelle previste per il reato di abbandono, coloro che detengono gli animali in

condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Da citare anche la **legge n. 201/2010 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”** che indica i principi per il benessere e la protezione degli animali da compagnia e le misure supplementari per il controllo del randagismo, oltre alla necessità di azioni di informazione ed educazione. Tale norma ratifica, dopo 22 anni, la Convenzione firmata dall'Italia a Strasburgo nel 1987.

Completa il quadro l'**Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione (2013)**, che precisa e definisce le competenze – già individuate dalla L. n. 281/1991 – di Stato, Regioni, Comuni, ASL e proprietari in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, oltre che di quelli rinvenuti e catturati.

Recentemente, una risoluzione approvata dalla XIII Commissione Agricoltura della Camera (n. 8-00003, 19 giugno 2013) a tal riguardo impegna il Governo ad: “[...] *intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni locali per approntare una efficace strategia per ridurre il fenomeno del randagismo e, stanziando le opportune risorse, per l’ormai improcrastinabile applicazione della legge n. 281 del 1991 [...], la cui inadempienza è la causa del fenomeno dei cani inselvaticiti ovvero a procedere, laddove necessario, all’esercizio dei poteri sostitutivi, nonché al commissariamento delle regioni e dei comuni che persistano nella inadempienza alla stessa legge n. 281 del 1991 [...]*”.

Infatti, nonostante la ripartizione delle competenze sia abbastanza chiara e dettagliata, l’attuale quadro normativo appare, a livello nazionale, parzialmente applicato, non solo per le **gravi carenze di alcune strutture pubbliche locali**, ma principalmente per l’intrinseca **inadeguatezza degli strumenti definiti dalla L. n. 281/1991 a determinare un significativo controllo del fenomeno legato alla presenza di cani vaganti**.

La normativa vigente non delinea infatti un sistema gerarchico di responsabilità, ma un **sistema di responsabilità parallele che devono essere realizzate per ottenere un risultato positivo**. Purtroppo, benché la legge quadro

definisca ruoli e competenze, l’**assenza di un organo di coordinamento e controllo nazionale dei compiti delle varie autorità competenti**, ha comportato il mancato coinvolgimento dei molteplici soggetti interessati, con conseguente rimbalzo di responsabilità. A tal proposito l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI), in un comunicato stampa del 22 novembre 2012 auspica, per fronteggiare le attuali problematiche di gestione, un piano nazionale uniforme che faccia perno sul Ministero della Salute quale Autorità nazionale di indirizzo e di coordinamento.

È da segnalare anche come l’aumento del fenomeno del randagismo, oltre ad una sottovalutazione iniziale del fenomeno, sia anche causato in parte dall’esiguità delle risorse stanziare per fronteggiarlo, recentemente ridotte del 93%: **dai 4 milioni di euro del 2010, la dotazione finanziaria annuale contenuta nello stato di Previsione del Ministero della Salute per il triennio 2013-2015 si è ridotta a 332.000 euro nel 2013, 330.000 euro nel 2014 e 325.000 euro nel 2015**.

Si segnala infine l’istituzione, da parte del Ministero della Salute, di una *Task Force* per la “tutela degli animali d’affezione, la lotta al randagismo, ai maltrattamenti e ai canili-lager”, con il compito di effettuare sopralluoghi ispettivi ed attività di verifica sul territorio nazionale, monitoraggio e gestione delle segnalazioni di maltrattamento animale, interventi diretti nelle situazioni di emergenza, attività formativa, informativa e di comunicazione, cura delle relazioni con i cittadini e con le Associazioni coinvolte, assistenza giuridico-legale e, infine, supporto alle Istituzioni locali per la risoluzione delle problematiche rilevate.

#### **4. L’esperienza della Regione Umbria**

La Regione Umbria ha sempre dimostrato una particolare attenzione al tema della protezione degli animali tanto che già **nel 1986, con legge regionale n. 43, ha affrontato la problematica legata alla prevenzione del randagismo**, con l’istituzione dell’anagrafe canina.

Successivamente dopo l’approvazione, da parte del Parlamento della Legge 281 del 14.8.1991, la Regione Umbria, **tra le prime in Italia, ha emanato la Legge Regionale 19.7.1994 n. 19** “Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del fenomeno del

randagismo”, nonché una serie di provvedimenti attuativi e di regolamentazione.

Inoltre, con **deliberazione n 267 del 3.3.1999**, ha ritenuto opportuno definire anche le linee di indirizzo inerenti il benessere dei cani definendo le **modalità per la loro detenzione** (superfici per box e recinti proporzionata alla taglia del cane stesso) e le **modalità della tenuta a catena** che deve essere adeguata (5 metri lineari) con carrucola che ne permetta lo scorrimento sul filo metallico (5 metri lineari), con cuccia che deve proteggere il cane dalle intemperie e deve avere all'interno il fondo possibilmente di legno e sollevato dal terreno almeno di 2 cm.

Per il trasporto i cani devono essere trasportati secondo le indicazioni dell'articolo 169 del codice della strada e in modo che non debbano soffrire sia in rapporto alla lunghezza del viaggio, sia in rapporto alla spazio disponibile.

Successivamente, prima di procedere alla modifica della sopra richiamata L.R.19/94 la quale, come dettato dalla L.281/91, prevede come unico mezzo di identificazione dei cani il tatuaggio, la Giunta Regionale ha adottato la **DGR n. 1412 del 17.10.2002**, successivamente modificata ed integrata, con cui si è dato avvio ad un programma di sperimentazione relativo alla **identificazione elettronica dei cani mediante microchip**. L'identificazione elettronica risulta essere un metodo più pratico, veloce, meno traumatico e più adeguato per rispondere alle esigenze di identificazione e inoltre è necessario all'espatrio degli animali verso alcuni Paesi che richiedono obbligatoriamente questo sistema.

Con delibera n. 69 del 19 gennaio 2005, la Giunta regionale delibera di recepire l'Accordo inerente il benessere degli animali da compagnia, i cimiteri e la pet-therapy, sancito tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003.

In riferimento ai contenuti dell'accordo la Regione Umbria ha normato alcune problematiche: in particolare le superfici minime deambulabili dei box e dei recinti per cani e le loro modalità di trasporto, l'identificazione elettronica mediante l'applicazione di microchip e l'istituzione dell'anagrafe canina, con i relativi obblighi da parte dei soggetti coinvolti, la creazione di una banca dati informatizzata regionale, nonché l'attuazione di specifici programmi di informazione, educazione nelle

scuole e di aggiornamento dei Medici Veterinari, del personale delle ASL e delle guardie zoofile.

Per quanto riguarda le **dimensioni dei box** variano secondo il peso del cane

Peso in Kg	Sup. minima del pavimento in mq	Sup. adiacente il box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani m 2 per ciascuno	Oltre 3 cani m 2 per ciascuno
Fino a 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

#### **Dimensione delle gabbie che ospitano i cani**

Altezza dei cani a partire dalla spalla cm.	Superficie minima del pavimento della gabbia mq	Altezza minima della gabbia cm
30	0,75	60
40	1,00	80
70	1,75	140

Di norma i cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare moto almeno una volta al giorno.

Le superfici per il moto dovrebbero essere sufficientemente vaste affinché i cani possano muoversi liberamente.

L'altezza della gabbia dovrebbe essere stabilita in funzione dell'altezza del corpo dei singoli animali, misurando a partire dall'altezza delle spalle.

Come norma generale, l'altezza minima della gabbia dovrebbe essere due volte quella misurata dalla spalla.

I cani tenuti a lungo nei recinti esterni dovrebbero accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. I tramezzi che separano i recinti chiusi dovrebbero essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l'un l'altro.

Tutti i recinti chiusi dovrebbero disporre di adeguato drenaggio.

## Dimensione delle gabbie e dei recinti che ospitano i gatti

Peso del gatto Kg	0,5-1	1-3	3-4	4-5
Superficie minima del pavimento della gabbia mq	0,2	0,3	0,4	0,6
Altezza minima della gabbia per gatto cm	50	50	50	50
Superficie minima del pavimento della gabbia per gatta e sua prole mq	--	0,58	0,58	0,58
Superficie minima del recinto per gatta e sua prole mq	--	2	2	2

La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata.

I gatti dovrebbero uscire a fare del moto almeno una volta al giorno. I recinti per i gatti dovrebbero essere muniti di contenitori per escrementi e un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e limare gli artigli. Per "altezza della gabbia" si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia. Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si può includere la superficie dei piani di riposo.

La legge regionale 19 del 1994 è stata abrogata dalla **legge regionale 11 del 2015 "Testo unico in materia di sanità"**, che ha raccolto tutte le norme relative alla tutela e al benessere degli animali al Titolo XVI, Capo IV (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), Capo V (Prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo) e Capo VI (Divieto di detenzione e utilizzazione di esche avvelenate).

### 5. Proposte di modifica della normativa regionale.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 429) "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di

bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)" artt. da 9 a 14 e la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Leonelli e Rometti "Norme in materia di diritti e tutela degli animali" (atto n. 403), **hanno la finalità di rinnovare la disciplina dettata**, in materia di tutela degli animali di affezione, dalla Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), che al Titolo XVI "Norme in materia di prevenzione" dall'articolo 206 all'articolo 219, disciplina il benessere e la tutela degli animali di affezione, adeguandone il contenuto alle norme nazionali ed europee intervenute successivamente, che hanno sancito una evoluzione nel rapporto fra l'uomo e gli animali ed hanno riconosciuto a questi ultimi lo status di "esseri senzienti".

Nelle tabelle che seguono si è cercato di proporre un quadro riassuntivo della legislazione nazionale, e delle conseguenti competenze che fanno capo rispettivamente a Stato, Regioni, Comuni, ASL e proprietari/detentori degli animali, nonché delle principali disposizioni contenute nella legge regionale n. 11/2015 e nelle due proposte di legge sopra citate (atto n. 429 e 403).

E' stata, inoltre, predisposta una tabella comparativa degli emendamenti presentati dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle all'atto 403.

## 6. Tabelle di sintesi

<b>Tabella n. 1 – Quadro normativo nazionale</b>	
<b>SOGGETTI ATTUATORI</b>	<b>COMPETENZE</b>
<b>Stato</b>	<p>Ripartizione annuale del fondo istituito per garantire l'attuazione della L. n. 281/1991 (art.8)</p> <p>Attivazione anagrafe canina nazionale e gestione del sistema informativo (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.4; Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, art.3; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, artt.1,2</i>)</p> <p>Programmi informazione e educazione per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere nonché l'utilizzazione degli animali da compagnia nella pet therapy (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.7</i>)</p> <p>Atti di indirizzo e linee guida (<i>Accordo Stato - Regioni, 24.01.2013, art.5</i>)</p> <p>Registrazione dei produttori e distributori di microchip, attribuzione agli stessi delle serie numeriche dei codici identificativi elettronici e aggiornamento del relativo elenco nazionale (<i>Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, art.5; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.4</i>)</p> <p>Riconoscimento degli Enti o Associazioni affidatari di animali sequestrati e confiscati (<i>L. n. 201/2010, art.4</i>)</p>
<b>Regione</b>	<p>Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali. Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali. - Emanazione di leggi e regolamenti applicativi delle norme nazionali (<i>L. n. 281/1991, art.3</i>)</p> <p>Istituzione dell'anagrafe canina regionale, interoperativa con quella nazionale (<i>L. n. 281/1991, art.3; Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.4; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, artt. 1, 2</i>)</p> <p>Individuazione dei criteri per la costruzione dei rifugi per cani e il risanamento dei canili (<i>L. n. 281/1991, art.3</i>)</p> <p>Ripartizione contributi statali fra Enti locali</p> <p>Realizzazione di un programma di prevenzione del randagismo che preveda sia informazione ed educazione nelle scuole, che formazione ed aggiornamento del personale delle Regioni, degli Enti locali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che operano in questo ambito (<i>L. n. 281/1991, artt.3,4; Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.7; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.2</i>)</p> <p>Promozione di iniziative mirate all'accoglienza temporanea di cani e gatti presso strutture di villeggiatura turistica.</p> <p>Promozione delle attività di pet therapy</p> <p>Indennizzo agli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani selvatici o inselvatichiti, accertate dal Servizio Veterinario dell'ASL</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) per le attività commerciali con animali, di allevamento, addestramento e custodia.</p> <p>Regolamento dei cimiteri per gli animali da compagnia</p>
<b>Comuni</b>	<p>Tutela e controllo della popolazione animale vagante sul territorio di propria competenza (<i>L. n. 281/1991, artt.1,4; Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, art.4; Accordo Stato-Regioni,24.01.2013, art.3</i>)</p> <p>Piani di controllo delle nascite di cani e gatti attraverso la sterilizzazione e ilrisanamento dei canili comunali esistenti e la costruzione di rifugi per i cani</p>



**Tabella n. 1 – Quadro normativo nazionale**

<b>SOGGETTI ATTUATORI</b>	<b>COMPETENZE</b>
	<p>gestione di canili e gattili sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati (<i>L. n.281/1991, art.4</i>)</p> <p>Organizzazione, congiuntamente alle ASL, di percorsi formativi per i proprietari di cani con conseguente rilascio di specifica attestazione denominata “patentino”, anche in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie, quelle di protezione degli animali e gli educatori cinofili (<i>Ordinanza 04.03.2009</i>)</p> <p>Individuazione, in collaborazione con i servizi veterinari, dei proprietari di cani soggetti all’obbligo di svolgimento dei percorsi formativi</p> <p>Identificazione e registrazione in anagrafe canina, tramite il Servizio Veterinario pubblico, dei cani rinvenuti sul territorio e di quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate (<i>Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.3</i>)</p> <p>Dotazione alla Polizia Locale di lettore microchip (controllo territorio: <i>Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, art.4; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.3</i>)</p> <p>In caso di avvelenamento di un animale di specie domestica o selvatica, il sindaco deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- impartire immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine in collaborazione con le altre Autorità competenti;</li><li>- provvedere, entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata dall’avvelenamento</li><li>- far segnalare con apposita cartellonistica, l’area di pericolo</li><li>- predisporre e intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte (<i>Ordinanza 10.02.2012</i>)</li></ul>
<b>Servizio veterinario ASL</b>	<p>-Vigilanza e controllo sui canili, gattili rifugio (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.5</i>)</p> <p>Identificazione e contestuale iscrizione dei cani in anagrafe canina e verifica microchip (<i>L. n 281/1991, art.1; Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, artt.1, 6; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art. 2, 3</i>)</p> <p>-Sterilizzazione dei randagi in compartecipazione con i Comuni, dei cani ospitati nei canili (<i>L. n.281/1991, art.1</i>)</p> <p>-Organizzazione, d’intesa con i Comuni, dei percorsi formativi per proprietari di cani (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.7; Ordinanza 04.03.2009</i>)</p> <p>Vigilanza e ispezione dei locali e delle attrezzature utilizzate per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali d’affezione</p> <p>Attivazione, a seguito di morsi o aggressioni, di un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.</p> <p>Individuazione, in caso di rilevazione di elevato rischio di aggressività, delle misure di prevenzione ivi inclusa la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale</p> <p>Tenuta ed aggiornamento del registro dei cani a rischio elevato di aggressività</p> <p>Invio all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) competente per territorio, delle spoglie degli animali domestici o selvatici,</p>

**Tabella n. 1 – Quadro normativo nazionale**

<b>SOGGETTI ATTUATORI</b>	<b>COMPETENZE</b>
	deceduti per sospetto avvelenamento, e di ogni altro campione utile ai fini della conferma diagnostica. <i>Ordinanza 10.02.2012</i> )
<b>Veterinari liberi professionisti</b>	<p>Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip)</p> <p>Informazione al proprietario o detentore degli obblighi di legge, in caso di assenza o illeggibilità del codice identificativo</p> <p>Identificazione degli animali mediante applicazione di microchip e contestuale registrazione in anagrafe canina regionale, se abilitato ad accedervi</p> <p>Informazione ai proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi</p> <p>Segnalazione ai Servizi Veterinari della ASL, della presenza, tra i loro assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale</p> <p>Rispetto del divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane se non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- recisione delle corde vocali;</li><li>- taglio delle orecchie;</li><li>- taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard);</li><li>- estirpazione delle unghie.</li></ul> <p>Rilascio di apposito certificato medico legale attestante le finalità curative degli interventi chirurgici effettuati su corde vocali, orecchie e coda</p> <p>Segnalazione al Sindaco e al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio in caso di diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica</p> <p>In caso di decesso di un animale per sospetto avvelenamento, invio delle spoglie e ogni altro campione utile, con relativo referto anamnestico, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL</p>
<b>Proprietari/Detentori</b>	<p>Divieto di abbandono dei cani, gatti o qualsiasi altro animale d'affezione custodito (<i>L. n. 281/1991, art.5; Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, artt.1, 5; L. n 201/2010, art.3; Codice penale, art. 544, 638, 727</i>)</p> <p>Responsabilità sia civile che penale per danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal proprio cane (<i>Ordinanza 04.03.2009</i>)</p> <p>Segnalazione decesso animali per sospetto avvelenamento (<i>Ordinanza 10.02.2012</i>)</p> <p>Identificazione con microchip e iscrizione del cane entro 2 mesi di vita nell'anagrafe regionale (<i>L. n 281/1991, art.5; Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.7; Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.1</i>)</p> <p>Fornitura di cibo, acqua, cure, ed adeguato benessere fisico ed etologico al proprio cane (<i>Accordo Stato - Regioni, 06.02.2003</i>)</p> <p>Prendere ogni possibile precauzione per evitare la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.2</i>)</p> <p>Garanzia di un idoneo esercizio fisico e pulizia appropriata degli spazi di dimora (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.2</i>)</p>

**Tabella n. 1 – Quadro normativo nazionale**

<b>SOGGETTI ATTUATORI</b>	<b>COMPETENZE</b>
	<p>Garantire la tutela di terzi da aggressioni</p> <p>Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico</p> <p>Portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti</p> <p>Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente</p> <p>Adeguate considerazione delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura, nel caso in cui un animale da compagnia venga adibito alla riproduzione (<i>Accordo Stato-Regioni, 06.02.2003, art.3</i>)</p> <p>Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive</p> <p>Provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, qualora il proprio cane sia stato inserito nel Registro dei cani a rischio elevato di aggressività tenuto dai Servizi Veterinari</p> <p>Divieto di vendita di cani non identificati e registrati, nonché di cani di età inferiore a 2 mesi (Ordinanza 06.08.2008 e successive proroghe/modifiche, art.2; Accordo Stato-Regioni, 24.01.2013, art.1)</p>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

	<b>L.R. 9 aprile 2011, n. 11</b> Testo unico in materia di sanità e servizi sociali artt. da 206 a 219	<b>Atto n. 429</b> - Ddl di iniziativa della Giunta regionale “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) artt. da 9 a 14	<b>Atto n. 403</b> - Pdl di iniziativa dei Consiglieri Leonelli e Rometti “Norme in materia di diritti e tutela degli animali”
<b>Soggetti attuatori della legge</b>	Regione (Giunta e Assemblea legislativa), Comuni singoli o associati, Unità sanitaria locale, servizi veterinari pubblici, veterinari liberi professionisti, cittadini, associazioni di volontariato, detentori di cani, Comitato regionale per la protezione degli animali.	Regione (Giunta e Assemblea legislativa), Comuni singoli o associati, Unità sanitaria locale, servizio veterinario, medico veterinario libero-professionista, cittadini, associazioni di volontariato, detentori di cani, guardie zoofile.	Regione (Giunta regionale, Ufficio regionale per i diritti e la tutela degli Animali, Garante e Commissione regionale per i diritti e la tutela degli animali), Comuni singoli e associati, Sindaci, ASL, associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali riconosciute aventi finalità di protezione e difesa degli animali, Servizio veterinario pubblico, Servizio di protezione degli animali, guardie zoofile.
<b>Animali presi in considerazione</b>	Animali da affezione ( <b>art. 206</b> )	Animali da affezione ( <b>art. 9 “art. 206”</b> )	Animali da affezione ed esotici, colombi, equidi, colonie feline, conigli, furetti, cani della prateria, specie acquatiche, volatili, animali da pelliccia, fauna minore.
<b>Struttura amministrativa</b>	Ufficio zootecnia della Giunta regionale, servizio programmazione faunistica della Giunta regionale ( <b>art. 214</b> )	La struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria è preposta alla tenuta dell'elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali.	L'Ufficio Regionale per i Diritti e la Tutela degli Animali va istituito presso la Presidenza della Giunta regionale ( <b>art. 2, comma 1</b> )
<b>Servizio di vigilanza e controllo</b>	Servizio veterinario della USL ( <b>art. 219</b> )	I cittadini e le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco tenuto dalla struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria, segnalano al comune o al servizio veterinario la presenza di cani vaganti sul territorio regionale.	I comuni con popolazione sopra 15.000 abitanti provvedono alla costituzione di un Ufficio Diritti Animali che promuove, organizza e controlla ogni attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale ( <b>art. 3, comma 6</b> )
<b>Programmazione</b>	La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa il Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo ( <b>art. 217</b> );	La Giunta regionale, sentite le aziende unità sanitarie locali, adotta il piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione. Il piano è approvato dall'Assemblea legislativa ed ha	La Regione elabora il Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo e lo trasmette ai Comuni ( <b>art. 2,</b>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

		<p>validità triennale. La Giunta regionale, in attuazione del piano, approva il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione, elaborato in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali. <b>(art. 9 “art. 211”)</b></p>	<p><b>comma 3, lett. h)</b></p>
<p><b>Competenze regione</b></p>	<p>Promozione della conoscenza e della diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione <b>(art. 208)</b>; predisposizione della scheda per l'iscrizione nell'anagrafe canina e per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale <b>(art. 210)</b></p>	<p>Stabilisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani; adotta il piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e ne approva il programma annuale degli interventi; garantisce l'implementazione e lo sviluppo dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali di affezione, nonché l'accesso alla stessa da parte dei soggetti competenti al controllo; stabilisce le tariffe minime per il mantenimento giornaliero dei cani e dei gatti nelle strutture previste; promuove l'adozione degli animali ospitati nei canili rifugio e nei canili privati e campagne di sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con i comuni singoli o associati, con i servizi veterinari e con le associazioni di volontariato per la protezione degli animali; stabilisce i criteri e le modalità per il riparto dei contributi, tra i comuni singoli o associati, per la realizzazione degli interventi di loro competenza. <b>(art. 9 “art. 208”)</b></p>	<p>Istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, l'Ufficio Regionale per i Diritti e la Tutela degli Animali e presso la Giunta Regionale, l'Albo Regionale per la Protezione dei diritti degli animali; può vietare la detenzione, la riproduzione, la commercializzazione e l'ingresso nella Regione di una o più specie animali, in caso di comprovato pericolo per la salute degli umani o dei non umani; disciplina, l'istituzione dell'anagrafe canina e felina e ne gestisce la Banca Dati Centralizzata e Informatizzata; istituisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali e predispone un registro telematico per i cani pericolosi ed uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai Comuni; predispone un modello di convenzione da inviare ai Comuni per l'affidamento del servizio di canile rifugio e di canile sanitario o di oasi felina; assegna ai Comuni parte del fondo previsto dalla legge n. 281/1991; elabora il Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, e lo trasmette ai Comuni; realizza annualmente, campagne di adozione di cani e gatti abbandonati e campagne periodiche di sterilizzazione e di microchippatura anche di cani e gatti di proprietà; promuove corsi</p>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

			<p>di formazione e aggiornamento sulle tematiche inerenti la tutela degli animali; incentiva lo svolgimento delle manifestazioni storiche, popolari, culturali e religiose, che rinunciano all'impiego degli animali. <b>(art. 2)</b></p>
<p><b>Competenze comuni</b></p>	<p>Risanamento canili, costruzione rifugi per accoglienza temporanea e da gestire direttamente o tramite convenzione con le associazioni <b>(Art. 216)</b></p>	<p>I comuni, singoli o associati attuano piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione; provvedono alla costruzione di canili sanitari e canili rifugio e alla ristrutturazione di quelli esistenti; individuano le strutture di ricovero, pubbliche o private, preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio; gestiscono i canili e i gattili sanitari e i canili rifugio; partecipano a campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti dei cani; identificano, d'intesa con i servizi veterinari, le colonie feline e autorizzano la gestione a privati cittadini o ad associazioni di volontariato che ne fanno richiesta; garantiscono la raccolta delle spoglie di animali deceduti sul territorio di competenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con soggetti autorizzati. <b>(art. 9 “art. 209”)</b></p>	<p>Emissione divieti di detenzione animali, vigilanza sulla osservanza delle norme, controllo puntuale ed assiduo del patrimonio zootecnico, di tutte le strutture di ricovero, vendita, allevamento di animali. Nei casi di maltrattamenti contro gli animali, promozione dell'azione penale e delle necessarie azioni amministrative. Censimento degli animali di affezione, campagne di sensibilizzazione, di promozione delle adozioni e di prevenzione del randagismo, costruzione e/o ristrutturazione delle oasi feline e dei canili/gattili pubblici. Organizzazione di corsi di formazione per la gestione delle colonie feline. Iniziative di sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà, costituzione di un Ufficio Diritti Animali e emanazione di un Regolamento comunale sulla tutela degli animali. Predisposizione di un Piano di gestione degli animali randagi e di specifico fondo. Attivazione poli di emergenza veterinaria. Per i compiti di propria competenza, i Comuni possono avvalersi delle Associazioni animaliste riconosciute e dei medici veterinari libero professionisti <b>(art. 3)</b></p>
<p><b>Competenze ASL</b></p>	<p>Promozione, insieme alla Regione, della conoscenza e della diffusione dei metodi per il controllo della</p>	<p>Provvedono all'inserimento del microchip in ogni singolo animale di affezione e all'iscrizione dell'animale stesso</p>	<p>Provvede alla vigilanza sui maltrattamenti e sull'osservanza delle norme per la protezione degli animali, al controllo igienico-sanitario,</p>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

	<p>riproduzione degli animali da affezione; controllo popolazione cani e gatti; istituzione anagrafe; individuazione e cattura cani vaganti; controllo e assistenza sanitaria delle strutture di ricovero per gli animali di affezione (<b>artt. 208, 210, 211, 213, 215, 216</b>)</p>	<p>all’anagrafe regionale; all’aggiornamento dell’anagrafe regionale informatizzata; alla cattura di cani vaganti; alla profilassi e all’assistenza sanitaria sugli animali custoditi nei canili sanitari e nei canili privati convenzionati adibiti a canile sanitario, nonché sui cani in affido temporaneo; alla sterilizzazione dei cani randagi catturati sul territorio e dei gatti appartenenti alle colonie feline; al censimento delle colonie feline; alla soppressione dei cani randagi e dei gatti secondo le modalità previste dalla legge; all’esame ed alla valutazione dei cani morsicatori o a rischio di aggressività; al servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario per animali di affezione feriti o incidentati; alla collaborazione, redazione e attuazione del piano degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione e programma annuale. (<b>art. 9 “art. 210”</b>)</p>	<p>ai compiti relativi all'anagrafe canina e felina per quanto di competenza; promuove iniziative di informazione e di educazione per la protezione ed il benessere degli animali, la prevenzione del randagismo ed il controllo delle nascite; programma periodiche campagne di sterilizzazione, provvedere al servizio di accalappiamento; assicura tutte le funzioni di medicina veterinaria previste dalla legge (<b>Art. 4</b>)</p>
<p><b>Associazioni per la protezione animale</b></p>	<p>Prevista l'istituzione di un albo presso la G.R. (<b>art. 218</b>)</p>	<p>La struttura regionale competente in materia di Sanità veterinaria è preposta alla tenuta dell’elenco delle associazioni di volontariato per la protezione degli animali. (<b>art. 9 “art. 212”</b>)</p>	<p>Prevista l'istituzione di un albo Regionale per la Protezione dei diritti degli animali presso la G.R. (<b>art. 2, comma 2</b>)</p>
<p><b>Attività assistite da animali - Pet-therapy</b></p>		<p>La Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa. Per l'attuazione di tali attività è vietato il ricorso a cuccioli, ad animali selvatici ed esotici (<b>art. 9 “art. 213”</b>)</p>	<p>Per l'attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli di cane al di sotto degli otto mesi di età, di animali selvatici ed esotici. Chi vuole avviare o gestire attività di pet-therapy dovrà presentare comunicazione all’Ufficio Diritti Animali dei Comuni (<b>art. 8</b>)</p>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

<p><b>Potere sostitutivo</b></p>			<p>Regione, previa delega del Presidente della Giunta Regionale, o dei Prefetti, nei confronti dei comuni e delle ASL; <b>(art. 2, comma 3)</b></p>
<p><b>Responsabile dell'animale</b></p>	<p>Responsabilità della salute e del benessere dell'animale di affezione, garantendogli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività e animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi. <b>(Art. 207)</b></p>	<p>Chiunque sia proprietario o detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso. <b>(art. 9 “art. 214”)</b></p>	<p>Obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le sue necessità biologiche ed etologiche. <b>(art. 7)</b></p>
<p><b>Maltrattamento animali</b></p>	<p>E' vietato: causare dolore o sofferenza agli animali; tenere spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti agli stessi; abbandonarli o lasciarli liberi o incustoditi senza le debite cautele; sopprimere o destinare alla sperimentazione gli animali di affezione, catturati o ospitati presso le strutture di ricovero <b>(Art. 206)</b></p>	<p>E' vietato: detenere animali che non si possono adattare alla cattività e in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi; usare animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività; organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti per gli animali; utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio; utilizzare animali di età inferiore a quattro mesi nelle mostre, nelle fiere espositive e nelle altre manifestazioni espositive; vendere o cedere cani non identificati e registrati, nonché cani di età inferiore ai sessanta giorni; utilizzare a scopo di sperimentazione gli animali di affezione che vivono in libertà; selezionare, incrociare e addestrare cani per esaltarne</p>	<p>E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali. <b>(art. 6);</b></p>



**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

		l'aggressività; abbandonare gli animali di affezione e lasciare gli stessi all'interno di un'abitazione senza alcuna vigilanza o forma di custodia e accudimento minimo giornaliero; lasciare gli animali di affezione liberi o incustoditi. <b>(art. 9 “art. 214”)</b>	
<b>Animali da pelliccia</b>			In tutto il territorio della Regione sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e l'uccisione di animali da pelliccia e si indicano le specie <b>(art. 30)</b>
<b>Smarrimento/ritrovamento</b>		Il furto o lo smarrimento dell'animale di affezione, deve essere comunicato entro tre giorni. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a comunicarne la presenza entro quarantotto ore dal rinvenimento, al comune o al servizio veterinario, fornendo le indicazioni necessarie al prelevamento. <b>(art. 10 “art. 215”)</b>	Istituzione, da parte della Regione, di un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali <b>(art. 2, comma 3, lett. d)</b>
<b>Soppressione eutanasica</b>	La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all'animale <b>(art. 209)</b>	La soppressione degli animali di affezione deve essere effettuata da medici veterinari esclusivamente con metodi incruenti che non arrechino sofferenza all'animale, preceduta da analgesia ed anestesia profonda, su animali affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia. <b>(art. 10 “art. 216”)</b>	In caso di effettiva sofferenza e pericolosità. La soppressione è effettuata in modo eutanasico, in regime di anestesia obbligatoria, solo da medici veterinari; <b>(art. 6, comma 2)</b>
<b>Detenzione</b>	- a scopo amatoriale per finalità ludico-sportive, senza fini di lucro;	La Giunta regionale, con proprio atto, per la detenzione degli animali di affezione,	divieto di detenzione a catena, e di tenere cani e gatti segregati o in ambienti tali da

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

	<p>- con finalità commerciali; - ai fini della lotta al randagismo.</p> <p>In questi casi i ricoveri per la detenzione devono essere realizzati con materiali atti a soddisfare le normative sul benessere degli animali. La Giunta regionale, con proprio atto, emana apposite linee guida. <b>(art. 212)</b></p>	<p>stabilisce i requisiti dei recinti, dei box e delle gabbie e le modalità di detenzione degli animali ivi ospitati.</p> <p>E' vietata la detenzione dei cani alla catena. <b>(art. 10 “art. 218”)</b></p>	<p>causare sofferenza e maltrattamento <b>(art. 9)</b></p>
<b>Giardini e aree pubbliche attrezzate per i cani</b>			<p>I comuni devono individuare ed attrezzare le zone verdi di libero accesso per gli animali <b>(art. 10)</b></p>
<b>Inumazione e Cimiteri</b>			<p>Gli animali da compagnia deceduti, possono essere inumati presso gli appositi impianti d'incenerimento o essere seppelliti, in terreni di proprietà o in altre aree individuate a tale scopo dal Comune <b>(art. 13)</b></p>
<b>Manifestazioni storiche, circhi e spettacoli</b>	<p>Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti agli animali <b>(art. 206, comma 3, lett. b)</b></p>	<p>E' vietato organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti per gli animali. <b>(art. 9 “art. 214”)</b></p>	<p>E' vietato: utilizzare animali per il pubblico divertimento e qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro che contempli, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche; l'utilizzo e la detenzioni di animali esotici nell'attività circense o in altra attività di spettacolo viaggiante; impiegare animali in tutte le manifestazioni storiche, popolari, culturali, sportive o religiose che possono procurare loro sofferenze, ferite, danni fisici, anche temporanei, angoscia o spavento <b>(art. 6, commi 21 e 22)</b></p>
<b>Anagrafe e Documento di identità</b>	<p>Anagrafe degli animali di affezione istituita presso la Regione <b>(art. 210)</b></p>	<p>Il detentore di un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe regionale informatizzata,</p>	<p>La Regione disciplina l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini</p>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

		collocata nel Sistema Informativo Veterinario ed Alimenti (SIVA) e connessa con l'Anagrafe nazionale, entro sessanta giorni di vita dell'animale o entro dieci giorni dal possesso nel caso di animale non registrato. E' obbligatoria la registrazione prima della cessione, effettuata a qualunque titolo. <b>(art. 10 “art. 219”)</b>	dell'identificazione e della registrazione di cani e gatti <b>(art. 16)</b>
<b>Affidamento temporaneo e adozione</b>		Il servizio veterinario, può disporre l'affidamento temporaneo del cane randagio catturato e provvede all'osservazione dell'animale assegnato temporaneamente presso l'abitazione dell'affidatario o presso la struttura dell'associazione di volontariato. Se i cani affidati non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura, l'affidamento temporaneo diventa definitivo. <b>(art. 11 “art. 219/bis”)</b>	La Regione promuove l'adozione e l'affido dei cani e dei gatti randagi presenti nel territorio regionale per migliorare il benessere degli animali. <b>(art. 17)</b>
<b>Canili e gattili rifugio e sanitari</b>	Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezioni <b>(art. 216)</b>	Struttura in cui vengono detenuti i cani catturati, al fine della lotta al randagismo <b>(art. 11 “art. 219/ter”)</b>	Struttura a cui devono affluire tutti i cani e i gatti catturati, o comunque recuperati; la Asl, svolge il periodo di osservazione e profilassi per un periodo massimo di trenta giorni <b>(art. 21)</b>
<b>Cani a rischio morsicatori e aggressivi</b>		A seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari: - attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario; - stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;	Le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'Asl di riferimento che prende in custodia il cane e ne stabilisce la eventuale comprovata pericolosità. Sono previste strutture idonee ad accogliere e rieducare i cani di comprovata pericolosità. <b>(art. 17, comma 11)</b>

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

		- tengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività. <b>(art. 11 “art. 219/sexies”)</b>	
<b>Colonie feline</b>		La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono allo stato libero disponendone il mantenimento nel loro habitat naturale. I gatti della colonia felina sono sterilizzati, curati, vaccinati e reimmessi nel gruppo cui appartengono, dal servizio veterinario. <b>(art. 11 “artt. 219/quater”)</b>	I Comuni redigono una mappa delle zone del territorio abitualmente frequentate da colonie feline ed individuano, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, i punti idonei per lo svolgimento delle attività necessarie alla tutela delle colonie. Le colonie sono soggette a vigilanza da parte delle Asl <b>(art. 14)</b>
<b>Equidi</b>			I proprietari e i detentori, a qualunque titolo di equidi, debbono garantirne la salute ed il benessere. E’ vietato ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico per l’equide sia sotto il profilo fisico che psichico. <b>(art. 24)</b>
<b>Assistenza veterinaria</b>		Gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello. Le prestazioni di primo livello consistono: inoculazione del microchip e iscrizione nell’anagrafe regionale; profilassi vaccinale; profilassi e cura di endo ed ectoparassitosi; profilassi e cura di malattie zoonotiche; prevenzione e controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione; interventi clinici e chirurgici di base e di primo soccorso. Le prestazioni di secondo livello consistono in interventi complessi, anche urgenti <b>(art. 11 “art. 219/quinquies”)</b>	La Regione promuove interventi da parte degli Enti locali, finalizzati all'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base indirizzati a fasce socialmente svantaggiate; è previsto un Servizio di emergenza veterinaria, ovvero un Numero Unico regionale del soccorso pubblico di emergenza, che deve essere comunicato al Prefetto e reso noto al pubblico attraverso i canali di informazione; <b>(artt. 31, 32 e 33)</b>
<b>Controllo del randagismo</b>	I singoli cittadini e le associazioni di	I cittadini e le associazioni di volontariato	I Sindaci sono responsabili degli animali

**Tabella n. 2 - Quadro normativo regionale**

	volontariato collaborano alla individuazione e alla segnalazione di cani vaganti. Le USL provvedono alla cattura ( <b>art. 215</b> )	segnalano al comune o al servizio veterinario, la presenza di cani vaganti sul territorio regionale. Il servizio veterinario provvede alla cattura. Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti, ritrovati o catturati sul territorio del comune e ha l'obbligo di collocarli presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario, informandone il servizio veterinario. Il Sindaco è altresì responsabile delle colonie feline. ( <b>art. 11 “art. 219/bis”</b> )	vaganti. L'Ufficio comunale per i diritti degli animali si occupa della gestione del randagismo canino e felino ( <b>art. 3</b> ). I Comuni provvedono alla cattura di cani in forma autonoma o tramite i competenti servizi delle Asl o tramite associazione animalista riconosciuta ( <b>art. 17, comma 10</b> ). Previsione della figura del cane libero accudito ( <b>art. 18</b> )
<b>Sanzioni</b>	( <b>art. 219</b> )	( <b>art. 11 “artt. 219/septies”</b> )	Non individuate ( <b>art. 36</b> )
<b>Risorse finanziarie</b>	( <b>art. 408</b> )	( <b>art. 54</b> )	Non individuate ( <b>art. 35</b> ) Vengono però previsti contributi da parte della Giunta ai Comuni che costruiscono o risanano canili, gattili, microcanili o oasi feline ( <b>art. 23</b> )

**Tabella n. 3 – Tabella comparativa**

**Atto n. 403 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Leonelli e Rometti “Norme in materia di diritti e tutela degli animali”** **Emendamenti del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle all'atto 403**

<b>Titolo I Finalità e Governance</b>	
<b>Art. 2 competenze e funzioni della Regione</b>	
1.La Regione istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, l’Ufficio Regionale per i Diritti e la Tutela degli Animali al quale è demandata la politica di promozione dei diritti e la tutela degli animali, in collaborazione con gli Assessorati alla Sanità, all’Ambiente e alle Politiche Agricole. Presso la Presidenza della Giunta Regionale sono istituiti il Garante e la Commissione Regionale per i diritti e la tutela degli animali;	
2. La Regione istituisce, ai fini di quanto stabilito dalla presente legge, presso la Giunta Regionale, l’Albo Regionale per la Protezione dei diritti degli animali al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto prevede le finalità di cui all’art. 1 della presente legge.	
3. La Regione, in particolare:	
a) esercita, previa delega del Presidente della Giunta Regionale, o dei Prefetti, poteri sostitutivi in caso di inadempienze degli Enti di cui agli articoli 3 e 4, imponendo la correzione di atti non coerenti con la normativa specifica di settore o con le linee d’indirizzo e la qualità dei servizi erogati;	
b) in caso di comprovato pericolo per la salute degli umani o dei non umani, può altresì vietare la detenzione, la riproduzione, la commercializzazione e l’ingresso nella Regione di una o più specie animali;	
c) la Regione disciplina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dell’anagrafe felina, prevista nell’accordo tra lo Stato e le Regioni del 24 gennaio 2013;	
d) gestisce la Banca Dati Centralizzata e Informatizzata dell’anagrafe canina e felina istituita presso le Asl, istituisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali, predisponde un registro telematico per i cani pericolosi ed uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai Comuni. Organi di controllo e	d) gestisce la Banca Dati Centralizzata e Informatizzata dell’anagrafe canina e felina istituita presso le Asl, istituisce un sito telematico dedicato al ritrovamento e/o smarrimento degli animali, predisponde un registro telematico per i cani pericolosi ed uno per i divieti di detenzione di animali emessi dai Comuni. Organi di controllo e

<p>di polizia, Comuni, Province, servizi Asl, medici veterinari libero professionisti ed Associazioni animaliste, hanno libero accesso, per consultazioni, a tutti i dati attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;</p>	<p>di polizia, Comuni, Province, servizi Asl, medici veterinari libero professionisti ed Associazioni animaliste, <b>addestratori iscritti al registro ENCI e associazioni specializzate di razza associate all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)</b>, hanno libero accesso, per consultazioni, a tutti i dati attraverso collegamenti telematici dedicati o anche a mezzo della rete internet;</p>
<p>e) invia ai Comuni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un modello base di convenzione tipo, per l'affidamento del servizio di canile-gattile o di oasi felina. Individua ed aggiorna, la tariffa minima e massima per il mantenimento giornaliero dei gatti e dei cani in oasi feline e in canili, pubblici o privati convenzionati, atta a garantire le condizioni di benessere degli animali;</p>	
<p>e) invia ai Comuni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, un modello base di convenzione tipo, per l'affidamento del servizio di canile-gattile o di oasi felina. Individua ed aggiorna, la tariffa minima e massima per il mantenimento giornaliero dei gatti e dei cani in oasi feline e in canili, pubblici o privati convenzionati, atta a garantire le condizioni di benessere degli animali;</p>	
<p>f) rilascia o revoca le autorizzazioni nei casi di cui all'articolo 6 comma 22;</p>	
<p>g) ripartisce annualmente la quota parte del fondo previsto dall'articolo 8 comma 2 della Legge 14 Agosto 1991, n. 281 ed altri fondi eventualmente stanziati, ai Comuni come integrazione del fondo specifico istituito all'articolo 3 comma 5;</p>	
<p>h) al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Regione elabora il Piano regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo e lo trasmette ai Comuni;</p>	
<p>i) realizza annualmente, in collaborazione con i Comuni, le Asl, i medici veterinari libero professionisti e le associazioni animaliste, campagne di adozione degli animali ricoverati presso le oasi feline ed i canili, pubblici o convenzionati e campagne periodiche di sterilizzazione e di microchippatura anche di cani e gatti di proprietà. Promuove, anche tramite le associazioni animaliste, campagne di sensibilizzazione, informazione e di educazione, con particolare riguardo nei confronti del mondo della scuola, per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Legge e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico che etologico;</p>	<p>i) realizza annualmente, in collaborazione con i Comuni, le Asl, i medici veterinari libero professionisti e le associazioni animaliste, campagne di adozione degli animali ricoverati presso le oasi feline ed i canili, pubblici o convenzionati e campagne periodiche di sterilizzazione e di microchippatura anche di cani e gatti di proprietà. Promuove, anche tramite le associazioni animaliste, <b>addestratori iscritti al registro ENCI e associazioni specializzate di razza associate all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI)</b>, campagne di sensibilizzazione, informazione e di educazione, con particolare riguardo nei confronti del mondo della scuola, per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Legge e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere, sia fisico che etologico;</p>
<p>j) in collaborazione con i Comuni, promuove corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche inerenti la presente legge e la tutela degli animali, a favore del</p>	

<p>personale Asl, dei veterinari, delle guardie zoofile volontarie, delle associazioni riconosciute iscritte in albi istituiti con legge regionale, aventi finalità di protezione degli animali, del personale e dei responsabili dei canili e gattili sanitari e rifugio e delle oasi feline, dei i proprietari di cani di comprovata pericolosità del personale dei Centri di Recupero della Fauna Selvatica, degli allevatori, degli educatori cinofili, dei commercianti, dei trasportatori e degli agenti delle Polizie locali e nazionali addetti al controllo, del personale degli Uffici per i diritti e la tutela degli animali dei Comuni;</p>	
<p>k) incentiva l'uso dei metodi alternativi per la sostituzione dell'impiego di animali utilizzati a fini sperimentali o a fini tecnologici;</p>	
<p>l) incentiva lo svolgimento delle manifestazioni storiche, popolari, culturali e religiose anche previste dalla L.R. n. 2/2015, che rinunciano all'impiego degli animali.</p>	
<p><b>Art. 3</b> <b>competenze e funzioni dei Sindaci e dei Comuni</b></p>	
<p>1. I Sindaci, nella loro veste di autorità amministrativa locale, sono responsabili degli animali vaganti nel territorio di propria competenza e della tutela delle specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, siano essi pubblici, privati o affidati in custodia giudiziale. I Comuni assicurano a tutti gli animali di cui sono direttamente responsabili la tutela, il ricovero, la custodia, il mantenimento e le cure necessarie;</p>	
<p>2. Ai Sindaci, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, ed il controllo puntuale ed assiduo del patrimonio zootecnico, di tutte le strutture di ricovero, vendita, allevamento di animali. Nei casi di maltrattamenti contro gli animali, i Comuni, tramite anche la Polizia Locale, intervengono prontamente, promuovono l'azione penale e le necessarie azioni Amministrative;</p>	
<p>3. Nell'ambito delle funzioni assegnate ai Corpi di Polizia Municipale, rientra anche il Servizio di protezione degli animali, con il compito specifico del controllo sulla salvaguardia degli animali e sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge;</p>	
<p>4. Per i compiti di propria competenza, i Comuni possono avvalersi delle Associazioni Protezionistiche riconosciute, dei medici veterinari libero professionisti. Possono avvalersi di altri soggetti idonei, purché diano garanzie di buon trattamento degli animali. Coerentemente con quanto disposto dalla Circolare 14 maggio 2001, n. 5 del Ministero della Sanità, la gestione dei servizi di competenza dei Comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che</p>	<p>4. Per i compiti di propria competenza, i Comuni <del>possono</del> <b>devono</b> avvalersi delle Associazioni Protezionistiche riconosciute, dei medici veterinari libero professionisti. Possono avvalersi di altri soggetti idonei, <b>di comprovata competenza</b>, purché diano garanzie di buon trattamento degli animali. Coerentemente con quanto disposto dalla Circolare 14 maggio 2001, n. 5 del Ministero della Sanità, la gestione dei servizi di competenza dei Comuni deve essere</p>



<p>maggiormente assicura servizi, qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste riconosciute;</p>	<p>concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura servizi, qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste riconosciute;</p>
<p>5. I Sindaci effettuano, anche in convenzione con Associazioni Protezionistiche e Guardie Zoofile, il censimento degli animali di affezione presenti sul territorio comunale, campagne di sensibilizzazione, di promozione delle adozioni e di prevenzione del randagismo. Effettuano, inoltre, iniziative di sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà, anche mediante convenzioni con medici veterinari liberi professionisti, con tariffe agevolate, dando priorità ai cittadini a basso reddito;</p>	
<p>6. I Comuni, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, entro 12 mesi dalla trasmissione del Piano Regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo, provvedono alla costituzione di un Ufficio Diritti Animali e all'emanazione di un Regolamento comunale sulla tutela degli animali. Predispongono inoltre un fondo specifico per l'attuazione della presente Legge finanziato da una quota di fondi appositamente stanziati e dalle sanzioni comminate per la mancata microchippatura dei cani, dalla mancata raccolta delle deiezioni e dalle altre irregolarità amministrative relative alla presente legge, alla normativa sugli animali di affezione e dai fondi di cui all'articolo 2, comma 2 lettera g). L'Ufficio Comunale per i Diritti degli Animali promuove, organizza e controlla l'adozione degli animali abbandonati, si occupa della tenuta del relativo registro, compresi gli affidi temporanei e le adozioni a distanza; della gestione del randagismo canino e felino e di ogni altra attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale. I Comuni hanno la facoltà di istituire Albi in cui inscrivere cittadini e cittadine disponibili ad effettuare adozioni, affidi temporanei ed adozioni a distanza degli animali randagi presenti sul territorio comunale o che intendono prestare attività di volontariato anche presso i canili e gattili municipali e privati o le oasi feline;</p>	<p>6. I Comuni, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, entro 12 mesi dalla trasmissione del Piano Regionale annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo, provvedono alla costituzione di un Ufficio Diritti Animali e all'emanazione di un Regolamento comunale sulla tutela degli animali. Predispongono inoltre un fondo specifico per l'attuazione della presente Legge finanziato da una quota di fondi appositamente stanziati e dalle sanzioni comminate per la mancata microchippatura dei cani, dalla mancata raccolta delle deiezioni e dalle altre irregolarità amministrative relative alla presente legge, alla normativa sugli animali di affezione e dai fondi di cui all'articolo 2, comma 2 lettera g). L'Ufficio Comunale per i Diritti degli Animali promuove, <del>organizza</del> e controlla l'adozione degli animali abbandonati, si occupa della tenuta del relativo registro, compresi gli affidi temporanei e le adozioni a distanza; della gestione del randagismo canino e felino e di ogni altra attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale. I Comuni hanno la facoltà di istituire Albi in cui inscrivere cittadini e cittadine disponibili ad effettuare adozioni, affidi temporanei ed adozioni a distanza degli animali randagi presenti sul territorio comunale o che intendono prestare attività di volontariato anche presso i canili e gattili municipali e privati o le oasi feline;</p>
<p>7. I Comuni entro il 28 Febbraio di ogni anno, predispongono e comunicano all'Ufficio Regionale dei Diritti degli Animali e al Garante, un Piano di gestione degli animali randagi che preveda: la cattura dell'animale, il ricovero presso una struttura sanitaria, il mantenimento in una struttura idonea, le attività di controllo e vigilanza, la promozione delle adozioni e il numero pubblico di pronta reperibilità. Tale piano dovrà indicare i riferimenti degli enti coinvolti nella gestione dei servizi, modi e tempi di erogazione dei servizi e dei relativi fondi, quantificandone la spesa;</p>	
<p>8. I Comuni possono stipulare convenzioni con le Associazioni Protezionistiche il</p>	

<p>cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo presso le loro strutture ovvero presso le strutture di cui si avvalgono, dei cani e gatti che non possono essere custoditi nei Canili Municipali;</p>	
<p>9. I Comuni, per incentivare l'adozione dei cani e dei gatti presso i canili, possono rilasciare "bonus" per le spese medico veterinarie e alimentari. Possono, inoltre, adottare forme di agevolazione fiscale sulle imposte di competenza locale in favore dei cittadini adottanti, con obbligo, da parte degli organi preposti, ad eseguire controlli periodici sul benessere degli animali dati in adozione;</p>	
<p>10. In osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che ne vietino la detenzione;</p>	
<p>11. I Comuni cedono alle associazioni animaliste terreni in comodato gratuito, destinati alla realizzazione di canili, oasi felina, o cimiteri per animali d'affezione;</p>	
<p>12. I Comuni possono avvalersi delle Associazioni protezionistiche riconosciute, come da art. 2, comma 2, e di singole/i volontarie/i, anche per la promozione delle adozioni e per le attività di volontariato, all'interno dei canili gattili sanitari e rifugio municipali e privati. Per svolgere tali attività, nel pieno rispetto dei regolamenti delle singole strutture, è necessario frequentare corsi di formazione specifici promossi dalle amministrazioni municipali, in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute e la ASL di riferimento dalle singole strutture, per la parte di loro competenza;</p>	<p>12. I Comuni possono avvalersi delle Associazioni protezionistiche riconosciute, come da art. 2, comma 2, e di singole/i volontarie/i, anche per la promozione delle adozioni e per le attività di volontariato, all'interno dei canili gattili sanitari e rifugio municipali e privati. Per svolgere tali attività, nel pieno rispetto dei regolamenti delle singole strutture, è necessario frequentare corsi di formazione specifici, <b>tenuti da addestratori iscritti al registro ENCI</b>, e promossi dalle amministrazioni municipali, in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute e la ASL di riferimento dalle singole strutture, per la parte di loro competenza;</p>
<p>13. I Comuni, compatibilmente con le loro risorse finanziarie, provvedono, entro 24 mesi dall'approvazione della presente Legge, alla costruzione e/o ristrutturazione delle oasi felina e dei canili/gattili pubblici, se del caso anche acquistando o affittando strutture private;</p>	<p>13. I Comuni, <del>compatibilmente con le loro risorse finanziarie</del>, provvedono, entro 24 mesi dall'approvazione della presente Legge, alla costruzione e/o ristrutturazione delle oasi felina e dei canili/gattili pubblici, se del caso anche acquistando o affittando strutture private;</p>
<p>14. I Comuni provvedono entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero, allevamento e vendita, nonché in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere;</p>	<p>14. I Comuni provvedono entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale di tutte le strutture di ricovero, allevamento e vendita, nonché in relazione alla corretta detenzione degli animali e del loro benessere <b>e ne trasmettono relazione puntuale all'Ufficio Regionale di cui all'art. 2.</b></p>
<p><b>Art. 4 - competenze e funzioni delle Asl</b></p>	
<p>1. Le Asl devono:</p>	
<p>a) provvedere alla vigilanza sull'osservanza delle norme per la protezione degli</p>	

animali;	
b) assicurare, nell'ambito di ogni Asl, tutte le funzioni di cui agli articoli 31 e 33;	
c) provvedere al controllo igienico-sanitario e alla vigilanza contro i maltrattamenti, esercitando se, del caso, le funzioni di polizia giudiziaria attraverso proprio personale a cui sono riconosciute tali funzioni;	
d) controllare e vigilare, ai sensi della normativa vigente, sulle condizioni psico-fisiche ed igienico-sanitarie degli animali dei privati e degli animali posti sotto sequestro;	
e) provvedere, per quanto di competenza, ai compiti relativi all'anagrafe canina e felina;	
f) promuovere iniziative di informazione e di educazione per la protezione ed il benessere degli animali, la prevenzione del randagismo ed il controllo delle nascite;	
g) rilasciare il nulla osta, come da art. 34 e provvedere alla vidimazione del registro di carico e scarico degli animali;	
h) programmare periodiche campagne di sterilizzazione di cani di proprietà, dando priorità alle famiglie con basso reddito;	
i) provvedere al servizio di accalappiamento con metodi incruenti degli animali vaganti ed al loro affidamento alle oasi feline o ai canili, pubblici o convenzionati. Tale servizio può essere convenzionato ad un'associazione protezionistica o ad un privato;	
	<b>j) rilascio delle certificazioni di creazione dei veicoli di cui all'art. 16.</b>
2. I compiti di cui al precedente comma 1 lettere e), h) possono essere affidati dalle Asl a Medici Veterinari liberi professionali, mediante apposite convenzioni e/o autorizzazioni stipulate secondo gli indirizzi emanati dall'Ufficio Regionale per i Diritti degli Animali;	
3. Le funzioni e le attività sanitarie delle Asl, necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dalla presente legge, sono attribuite nell'ambito di ogni Asl ad una apposita unità organizzativa del servizio veterinario. I direttori generali delle Asl adeguano gli atti aziendali alle disposizioni della presente legge.	
<b>Art. 5</b> <b>Garante dei Diritti degli Animali e Commissione per la Tutela degli Animali</b>	
1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Garante dei Diritti degli Animali. Tale figura viene nominata dal Presidente della Giunta, previo parere	1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Garante dei Diritti degli Animali. Tale figura viene nominata dal Presidente della Giunta, previo parere

delle Commissioni Consiliari Sanità e Servizi Sociali ed Attività Economiche, tra persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia;	<b>vincolante</b> delle Commissioni Consiliari Sanità e Servizi Sociali ed Attività Economiche, <b>ovvero a seguito di votazione dell'Assemblea legislativa</b> tra persone di riconosciuta competenza ed esperienza in materia;
2. Il Garante vigila sull'applicazione delle normative regionali, nazionali ed internazionali riguardanti la tutela dei diritti degli animali. Cura in modo particolare la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del randagismo. Collabora alla definizione del Piano Regionale Annuale degli interventi di promozione del benessere e dei diritti degli animali, di controllo demografico e prevenzione del randagismo, ed esprime su di esso un parere obbligatorio;	
3. Il Garante dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato. La nomina non può essere cumulata con cariche di carattere elettivo;	3. Il Garante dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato <b>per un massimo di due volte, non necessariamente consecutive</b> . La nomina non può essere cumulata con cariche di carattere elettivo;
4. Al Garante non compete nessuna remunerazione o indennità, salvo il rimborso delle spese necessarie a svolgere i propri compiti;	
5. Il Garante fa parte di diritto della Commissione per la Tutela dei Diritti degli Animali, i cui componenti sono nominati dalla Giunta Regionale e durano in carica tre anni;	5. Il Garante fa parte di diritto della Commissione per la Tutela dei Diritti degli Animali, i cui componenti sono nominati dalla Giunta Regionale, <b>previo parere vincolante delle Commissioni Consiliari ovvero a seguito di votazione dell'Assemblea legislativa</b> e durano in carica tre anni;
6.Fanno parte di tale commissione, dotata di poteri consultivi, tre rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute, un rappresentante dell'Ufficio dei Diritti degli Animali regionale, un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli Animali di Perugia e uno di Terni, un rappresentante dei medici veterinari pubblici, un rappresentante dei medici veterinari libero-professionisti. I membri della commissione non percepiscono nessuna remunerazione o indennità, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie a svolgere i propri compiti.	6.Fanno parte di tale commissione, dotata di poteri consultivi, tre rappresentanti delle associazioni animaliste riconosciute, <b>tre addestratori iscritti al registro ENCI</b> , un rappresentante dell'Ufficio dei Diritti degli Animali regionale, un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli Animali di Perugia e uno di Terni, un rappresentante dei medici veterinari pubblici, un rappresentante dei medici veterinari libero-professionisti. I membri della commissione non percepiscono nessuna remunerazione o indennità, salvo il rimborso delle spese documentate, necessarie a svolgere i propri compiti.
<b>Titolo II</b> <b>Disposizioni generali contro il maltrattamento e per la promozione della tutela e del benessere degli animali</b>	
<b>Art. 6</b> <b>maltrattamento di animali</b>	
1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;	
2. È vietato sopprimere gli animali senza fini produttivi od alimentari, se non gravemente malati e incurabili. E' consentita la soppressione di soggetti ritenuti di	

<p>comprovata pericolosità per l'incolumità delle persone, secondo la procedura definita dal regolamento di cui all'art.34. La soppressione è effettuata in modo eutanasico, in regime di anestesia obbligatoria, provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione;</p>	
<p>3. Su tutto il territorio regionale, come da Legge Regionale n.27/2001, è proibito a chiunque, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di sostanze velenose, esche, bocconi avvelenati o altro materiale nocivo o contenente veleni. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, comprese sostanze metalliche, vitree e plastiche. Il divieto non si applica alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali. Nelle aree interessate da episodi di avvelenamento le attività venatoria e della raccolta dei tartufi sono sospese per anni uno o più, a seconda della tossicità della sostanza. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata, Guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali/ provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed e' prevista la revoca definitiva del Decreto di nomina o dell'autorizzazione;</p>	<p>3. Su tutto il territorio regionale, come da Legge Regionale n.27/2001, è proibito a chiunque, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di sostanze velenose, esche, bocconi avvelenati o altro materiale nocivo o contenente veleni. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, comprese sostanze metalliche, vitree e plastiche. Il divieto non si applica alle operazioni di derattizzazione e disinfestazione, <b>solo se</b> eseguite ditte specializzate, con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali. Nelle aree interessate da episodi di avvelenamento le attività venatoria e della raccolta dei tartufi sono sospese per anni uno o più, a seconda della tossicità della sostanza. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata, Guardia volontaria o sia titolare di autorizzazioni o licenze regionali/ provinciali inerenti attività venatorie, faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta dei prodotti spontanei del bosco, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed e' prevista la revoca definitiva del Decreto di nomina o dell'autorizzazione;</p>
<p>4. Sono vietate le amputazioni finalizzate ai scopi non terapeutici, in particolare sono vietati: il taglio della coda e delle orecchie; la recisione delle corde vocali; l'asportazione di speroni e artigli; l'asportazione o la limatura dei denti; l'amputazione delle ali o degli arti. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui sopra, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati.</p>	<p>4. Sono vietate le amputazioni finalizzate ai scopi non terapeutici, in particolare sono vietati: il taglio della coda e delle orecchie; la recisione delle corde vocali; l'asportazione di speroni e artigli; l'asportazione o la limatura dei denti; l'amputazione delle ali o degli arti. Qualora sia necessario, per situazioni patologiche, gli interventi di cui sopra, sono effettuati solo da medici veterinari su animali identificati <b>e con rilascio di un certificato che ne attesti la patologia.</b></p>
	<p><b>4 bis. In caso di amputazione di coda e orecchie, il medico veterinario invierà al Garante e all'Ufficio Regionale per i Diritti e la Tutela degli Animali un certificato che ne giustifichi l'intervento. Il Garante può disporre controlli a campione per verificare la reale necessità dell'amputazione.</b></p>
<p>5. E' vietato strappare le penne e ricorrere all'ingozzamento forzato delle oche o di qualunque altro volatile o animale. E' vietato tenere volatili acquatici quali oche ed anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua; è vietato lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata</p>	

<p>protezione specie esotiche tropicali o subtropicali o migratrici;</p>	
<p>6. E' vietato mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquario, nonché tenere legate le chele dei crostacei. E' vietato cucinare e/o bollire vivi i crostacei ed inoltre di spellare vivi pesci ed anfibi. E' vietato utilizzare cani e gatti per scopi alimentari;</p>	
<p>7. E' fatto divieto, sul territorio regionale, di uccidere, molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. E' vietato mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario. E' vietato distruggere, disturbare, detenere o anche solo spostare, i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento;</p>	
<p>8. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Comune con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.</p>	<p>8. E' vietato l'uso di animali vertebrati vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata con dichiarazione di un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Comune, <b>che ne invierà copia all'Ufficio Regionale per i Diritti e la Tutela degli Animali</b>, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi tipo gli animali per l'alimentazione.</p>
<p>9. E' vietata la macellazione rituale degli animali;</p>	
<p>10. E' vietato promuovere e/o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali; allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni; assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni; produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative;</p>	<p>10. E' vietato promuovere e/o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali; allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti <del>e alle competizioni</del>; assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti <del>e alle competizioni</del>; produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti <del>e delle competizioni</del>; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative;</p>
<p>11. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio regionale;</p>	
<p>12. E' vietata la separazione dei cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificato da un medico veterinario;</p>	<p>12. E' vietata la separazione dei cuccioli <b>di cane</b> dalla madre prima dei 60 giorni di vita, fatta eccezione per il caso di pericolo per la salute dei cuccioli o della madre, certificato da un medico veterinario;</p>

<p>13. E' vietato tenere gli animali all'esterno se sprovvisti di un idoneo riparo, in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato privare gli animali, dell'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale deve stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento. E altresì vietato esporre animali a suoni, rumori e musiche tali da nuocere alla loro salute o benessere. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. E' vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 34; fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità;</p>	<p>13. E' vietato tenere gli animali all'esterno se sprovvisti di un idoneo riparo, in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato privare gli animali, dell'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un Medico Veterinario, il quale deve stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento. E altresì vietato esporre animali a suoni, rumori e musiche tali da nuocere alla loro salute o benessere. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie. <del>E' vietato detenere animali in gabbia</del> <b>E' vietato detenere animali esclusivamente in gabbia, in condizioni igienico-sanitarie non adeguate e senza la possibilità di espletare regolarmente le proprie funzioni fisiologiche e di soddisfare le proprie esigenze psicomotorie,</b> se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 34; fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità;</p>
<p>14. E' vietato mantenere animali esotici o selvatici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto. E' vietato lasciarli all'aperto, durante la stagione invernale, mantenerli in gabbie con fondo in rete e detenere nel medesimo box specie fra loro incompatibili;</p>	
<p>15. E' vietato trasferire cani e gatti vaganti o ospiti nei canili e rifugi in Paesi la cui legislazione in materia di benessere animale preveda la soppressione e/o la destinazione a sperimentazione e vivisezione e dove non esiste un sistema di individuazione e chippatura analogo a quello italiano. E' fatto salvo il trasferimento all'estero di animali di affezione al seguito dei propri proprietari o nei casi di singole adozione. E' vietato affidare la gestione dei cani e gatti randagi a strutture site all'esterno del territorio regionale, salvo casi di documentata emergenza o casi di adozioni;</p>	<p>15. E' vietato trasferire cani e gatti vaganti o ospiti nei canili e rifugi in Paesi la cui legislazione in materia di benessere animale preveda <del>la soppressione e/o</del> la destinazione a sperimentazione e vivisezione e dove non esiste un sistema di individuazione e chippatura analogo a quello italiano. E' fatto salvo il trasferimento all'estero di animali di affezione al seguito dei propri proprietari o nei casi di singole adozione. E' vietato affidare la gestione dei cani e gatti randagi a strutture site all'esterno del territorio regionale, salvo casi di documentata emergenza o casi di adozioni;</p>
<p>16. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi e permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi</p>	<p>16. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi e permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. E' vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi</p>

<p>periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli non comunicanti con l'abitacolo. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria; per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole;</p>	<p>periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli non comunicanti con l'abitacolo <b>se non con un adeguato sistema di ventilazione da certificarsi da parte della ASL.</b> E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria; per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole;</p>
<p>17. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua;</p>	
<p>18. E' vietato, su tutto il territorio regionale, la pratica dell'accattonaggio con animali;</p>	
<p>19. E' vietato offrire, direttamente o indirettamente e con qualsiasi mezzo, animali in premio, omaggio e vincita, nelle mostre, nelle pubbliche strade, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati e in qualsiasi altro tipo di gioco o pubblico intrattenimento;</p>	
<p>20. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali al pubblico in vetrina o all'esterno sulla pubblica via. E' vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente. E' vietato l'esercizio di attività commerciali a chi abbia riportato condanna definitiva per maltrattamento agli animali. Non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei tre mesi di età. È vietata la vendita, adozione e la cessione a qualunque titolo di animali ai minori di età. E' vietata la vendita e l'adozione di cani e gatti nei mercati e nelle fiere. È vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi;</p>	<p>20. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali al pubblico in vetrina o all'esterno sulla pubblica via. E' vietata la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente. E' vietato l'esercizio di attività commerciali a chi abbia riportato condanna definitiva per maltrattamento agli animali. Non è consentita la vendita di cani e gatti al di sotto dei <del>tre</del> <b>due</b> mesi di età. È vietata la vendita, adozione e la cessione a qualunque titolo di animali ai minori di età. E' vietata la vendita e l'adozione di cani e gatti nei mercati e nelle fiere. È vietata la vendita di animali non identificati e non registrati nelle anagrafi. <b>E' vietata la vendita di cani di razza negli esercizi commerciali fissi e mercati se privi di pedigree.</b></p>
<p>21. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento. E' vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempa, in maniera totale oppure parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche. Nel caso dei Circhi è vietato su tutto il territorio regionale l'attendamento di spettacoli itineranti che abbiano al seguito animali appartenenti alle specie esotiche, selvatiche, ai grandi felini, sia catturati in natura che nati in cattività. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali stessi, all'Ufficio comunale competente che potrà stabilire, di volta in volta, in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare. Il comune esercita i necessari controlli. I divieti non si applicano: alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati; alle sfilate e manifestazioni inerenti rievocazioni storiche e culturali; alle esposizioni agricolo-zootecniche, nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali a</p>	



tutela degli animali;	
22. E' vietato impiegare animali in tutte le manifestazioni storiche, popolari, culturali, sportive o religiose che possono procurare loro sofferenze, ferite, danni fisici, anche temporanei, angoscia o spavento;	
23. E' vietato ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico per gli animali di affezione e per qualunque altro animale, sia sotto il profilo fisico che psichico. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività;	
24. E' vietato somministrare farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, individuate con apposito decreto del ministro della salute, idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'animale al fine di alterarne le prestazioni fisiche (doping); è vietato manomettere o alterare i dispositivi di identificazione elettronica (microchip), fatte salve eventuali procedure medico veterinarie che rendano necessaria la rimozione del microchip;	
25. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio regionale tranne che ai medici veterinari ed alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o alle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo. Inoltre è vietata la detenzione, la vendita e l'utilizzo di trappole o collanti per la cattura e l'uccisione di animali;	<b>ABROGATO</b>
26. E' vietato l'utilizzo di guinzagli – stringibocca Gentle Leader, o comunque di dispositivi di torsione del collo dell'animale e di museruole “stringibocca” di dimensioni non idonee a garantire la normale termoventilazione dell'animale, se non per casi certificati da un Medico Veterinario.	26. E' vietato l'utilizzo di guinzagli – stringibocca Gentle Leader, o comunque di dispositivi di torsione del collo dell'animale e di museruole “stringibocca” di dimensioni non idonee a garantire la normale termoventilazione dell'animale, <del>se non per casi certificati da un Medico Veterinario.</del>
	<b>26-bis. E' vietato l'utilizzo di collari a scorrimento e/o strangolo, se non in situazioni temporanee e di emergenza. Sono invece sempre vietati collari a punte e collari elettrici.</b>
	<b>26-ter. E' vietata qualsiasi forma di addestramento che preveda l'utilizzo di strumenti coercitivi di cui agli arti. 26 e 26~bis.</b>
27. E' vietato detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali. E' inoltre vietato detenere animali d'affezione a chiunque abbia già smarrito due o più animali.	
<b>Art. 7 obblighi del responsabile</b>	
1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni	

<p>adeguate secondo le sue necessità biologiche ed etologiche; in particolare il responsabile:</p> <p>assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata; garantisce le necessarie cure sanitarie; garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento e attività motoria; garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia; adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno; assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito; garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;</p>	
<p>2. Il proprietario di un cane o di un gatto deve anche provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall'entrata in possesso; ha l'obbligo di effettuare la denuncia, entro 10 giorni, di ogni cucciolata di cani e gatti di sua proprietà presso l'Asl di competenza, con la precisazione della razza e del numero. Con le stesse modalità, dovrà essere comunicata l'eventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo preciso dove gli animali sono tenuti. I Comuni, nel caso che in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle amministrazioni comunali di competenza;</p>	<p>2. Il proprietario di un cane o di un gatto deve anche provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe canina o felina, entro il secondo mese di vita o entro 30 giorni dall'entrata in possesso; ha l'obbligo di effettuare la denuncia, entro 10 giorni, di ogni cucciolata di cani e gatti di sua proprietà presso l'Asl di competenza, con la precisazione della razza e del numero. Con le stesse modalità, dovrà essere comunicata l'eventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, <del>specificando inoltre il luogo preciso dove gli animali sono tenuti.</del> I Comuni, nel caso che in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle amministrazioni comunali di competenza;</p>
<p>3. Il medesimo obbligo grava sui responsabili di canili e gattili sanitari, di colonie feline, di rifugi e di allevamenti. I gatti appartenenti alle colonie feline sono identificati e iscritti nell'anagrafe felina a nome del Comune nel quale è ubicata la colonia;</p>	
<p>4. Il responsabile di un animale d'affezione, ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o lesioni a persone, animali o cose, deve inoltre: assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dell'animale d'affezione che intende detenere; non affidare l'animale d'affezione a persone che non siano in grado di gestirlo; presentare, entro 10 giorni, alla autorità competente che ne ha fatto richiesta, il documento di cui all'articolo 16, comma 5; controllare l'attività riproduttiva dell'animale d'affezione, anche attraverso la sterilizzazione chirurgica; qualora non si proceda alla sterilizzazione deve essere garantito il benessere dei riproduttori e delle cucciolate che devono essere denunciate ed iscritte all'anagrafe canina e felina;</p>	
<p>5. I Comuni, nel caso che in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle</p>	

amministrazioni comunali di competenza;	
6. Chiunque adibisca un animale alla riproduzione per fini commerciali, deve considerare le caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenie, della femmina gravida o allattante e la pubblica incolumità;	
	<b>6-bis: "Le fattrici non possono riprodurre più di una volta all'anno. Le fattrici di razze di oltre 25 kg non possono riprodurre più di quattro volte nella vita. Le fattrici di razze di meno di 25 kg non possono riprodurre più di cinque volte nella vita.</b>
7. La sterilizzazione degli animali è eseguita solo da medici veterinari.	
<b>Art. 8 - attività e terapie assistite da animali</b>	
1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli di cane al di sotto degli otto mesi di età, di animali selvatici ed esotici;	1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli di cane al di sotto <del>degli otto</del> <b>dei diciotto</b> mesi di età, di animali selvatici ed esotici;
2. La programmazione e l'attuazione di terapie assistite da animali devono avvenire sotto il controllo dell'azienda Asl. Il regolamento, di cui all'articolo 34, definisce i requisiti degli operatori e degli animali per l'attivazione dei programmi;	
3. Le attività AAA (attività assistita da animali), intese come attività di socializzazione e ricreative, possono essere svolte nei canili/rifugio certificati come da regolamento;	<b>ABROGATO</b>
4. Quanti vogliono avviare o gestire attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all' Ufficio Diritti Animali dei Comuni che vigileranno sull'applicazione delle presenti disposizioni;	
5. A condurre le attività dovranno essere persone in possesso di idonea qualifica, attestata da corsi di formazione specifici;	
6. La cura e la salute degli umani dovrà avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali. I tempi di lavoro devono essere adeguati alle capacità degli animali;	6. La cura e la salute degli umani dovrà avvenire nel rispetto della salute e dell'integrità degli animali. I tempi di lavoro devono essere adeguati alle capacità degli animali <b>e non superare comunque le due sedute a settimana.</b> ;
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono possedere un certificato che ne attesti lo stato sanitario. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento. Gli animali che presentano sintomi di disagio devono essere	

esclusi dal programma;	
8. A fine carriera, agli animali dovrà essere assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.	
<b>Art. 9</b> <b>divieto di detenzione a catena e dimensione dei recinti, detenzione dei gatti di proprietà</b>	
1. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza;	1. Al detentore di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenimento simile, salvo <del>per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante,</del> o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza <b>e comunque per non oltre tre giorni.</b>
2. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. Qualora il cane sia detenuto in spazio delimitato, questo deve avere una dimensione minima come stabilito nell'art. 34;	
3. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti e cani in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, isolarli in rimesse o cantine senza possibilità di uscita, oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli in condizioni di sofferenza e maltrattamento;	3. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti e cani in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, isolarli in rimesse o cantine senza possibilità di uscita, oppure <del>segregarli</del> <b>detenerli</b> in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, <del>segregarli</del> <b>detenerli esclusivamente</b> in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli in condizioni di sofferenza e maltrattamento;
4. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è obbligatorio che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.	
<b>Art. 16</b> <b>sterilizzazione, anagrafe degli animali d'affezione e banca dati</b>	
1. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati;	
2. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti residenti in Umbria, od ivi dimoranti per un periodo superiore a novanta giorni, sono tenuti all'iscrizione dell'animale nello Stato di Famiglia del proprietario e nell'anagrafe canina/felina entro e non oltre quindici giorni dalla nascita, dall'acquisizione del possesso dell'animale o dal	2. I detentori a qualsiasi titolo di cani e gatti residenti in Umbria, od ivi dimoranti per un periodo superiore a novanta giorni, sono tenuti all'iscrizione dell'animale nello Stato di Famiglia del proprietario e nell'anagrafe canina/felina entro e non oltre quindici giorni dalla nascita, dall'acquisizione del possesso dell'animale o dal

<p>trasferimento della dimora nella regione Umbria. La microcippatura felina riguarda tutti i gatti presenti nel territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'impianto fisico del microchip deve avvenire entro il sessantesimo giorno di vita del cucciolo. Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale ed il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità. Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve anche essere registrato con numero di microchip, razza, sesso, mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario;</p>	<p>trasferimento della dimora nella regione Umbria. La microcippatura felina riguarda tutti i gatti presenti nel territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'impianto fisico del microchip deve avvenire entro il sessantesimo giorno di vita del cucciolo. <del>Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale ed il numero telefonico del detentore ai fini della sua rintracciabilità.</del> Ogni cane utilizzato in ambito venatorio deve anche essere registrato con numero di microchip, razza, sesso, mantello, sul tesserino venatorio del cacciatore indicando le generalità del proprietario;</p>
<p>3. La Regione disciplina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe felina, ai fini dell'identificazione e della registrazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3. Per quanto riguarda l'anagrafe canina resta ferma la normativa vigente;</p>	
<p>4. L'identificazione e la registrazione di cui all'articolo 7, sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestuale iscrizione dell'animale d'affezione nella relativa anagrafe regionale;</p>	
<p>5. L'adempimento di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato dal Servizio veterinario pubblico o dai veterinari libero-professionisti accreditati, secondo le modalità definite dalla Regione;</p>	
<p>6. Il servizio veterinario pubblico o il veterinario libero-professionista che provvede all'applicazione del microchip rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe canina o felina che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato carta d'identità dell'animale d'affezione;</p>	
<p>7. I veterinari libero-professionisti, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza e la leggibilità del microchip e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del microchip o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il servizio veterinario pubblico;</p>	
<p>8. È istituita presso la Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Banca dati regionale, nella quale sono raccolti i dati delle anagrafi canine e feline regionali e alla quale possono accedere i servizi veterinari pubblici e i veterinari libero-professionisti autorizzati;</p>	
<p>9. Tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia, le Guardie Zoofile a cui la legge n. 189/2004, art. 6 co. 2, le Guardie Zoofile nominate in virtù dell'art. 5 DPR 31/05/1997, le Guardie Ecologiche e Zoofile riconosciute da leggi regionali, i Servizi veterinari pubblici e i medici veterinari libero professionisti accreditati</p>	

<p>devono fornirsi di dispositivi di lettura dei microchip Iso compatibili, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;</p>	
<p>10. I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così contrassegnati;</p>	
<p>11. Il regolamento di cui all'articolo 34, definisce le caratteristiche dei "microchip", le procedure di anagrafe canina e felina e le modalità di costituzione della banca dati regionale;</p>	
<p>12. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed alla identificazione non si applicano: ai cani appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia; ai cani al seguito del responsabile, in soggiorno temporaneo inferiore ai novanta giorni sul territorio regionale a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo;</p>	
<p>13. All'atto dell'iscrizione, il proprietario è tenuto a ritirare, presso la Asl competente, il passaporto previsto dal Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, valido per l'espatrio e come documento nazionale di identificazione. Il passaporto dell'animale deve seguire l'animale nei trasferimenti di proprietà e accompagnare l'animale in ogni uscita, per essere prontamente esibito a richiesta degli Organi di Vigilanza.</p>	
<p><b>Art. 18 - cane libero accudito</b></p>	
<p>1. I Comuni, qualora ne ricorrano le condizioni, possono gestire i cani randagi di docile indole attraverso la figura del cane libero accudito. I Comuni, su proposta delle associazioni animaliste o dei privati cittadini, sentito il Servizio veterinario pubblico competente per territorio e previo accertamento della non sussistenza di condizioni di pericolo per il cane, per uomini, animali e cose, riconoscono e promuovono la figura del cane libero accudito, come presenza stabile all'interno della comunità;</p> <p>2. Gli animali devono essere vaccinati, sterilizzati, curati, protetti, alimentati e assicurati per eventuali danni a terzi, a cura del Comune e del Sistema veterinario pubblico che, per l'espletamento di tali attività, può stipulare convenzioni con medici veterinari libero professionisti;</p> <p>3. Il richiedente ha l'onere della somministrazione degli alimenti e della pulizia del ricovero;</p> <p>4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune e portare una medaglietta ben visibile legata ad un collare con i colori del comune di appartenenza, con i dati relativi all'Ufficio Diritti Animali e il recapito telefonico dell'associazione o del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale;</p>	<p><b>ABROGATO</b></p>

<p>5. I cittadini, in accordo con il Comune, realizzano ricoveri di modeste dimensioni (cuccia e tettoia) autorizzati dall'Ufficio Diritti Animali competente, non assoggettabile al pagamento di nessuna tassa comunale. Qualora non ricorrano le condizioni sopraccitate i cani devono essere ricoverati in canili pubblici o privati convenzionati.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19 microcanile</b></p>	
<p>1. Il Microcanile è una nuova struttura che ha la finalità di combattere il randagismo ed evitare gli affidi incontrollati. E' di piccole dimensioni e deputato ad ospitare un numero limitato di cani;</p>	
<p>2. Può essere realizzato da piccoli Comuni che non hanno risorse finanziarie ma che devono comunque ottemperare a quanto stabilito dalla presente legge e da associazioni protezionistiche, come da art. 2, comma 2. Essi devono comunque essere realizzati in aree a ciò destinate dalla programmazione urbanistica comunale e regionale;</p>	
<p>3. La gestione dovrà essere affidata ad una associazione animalista;</p>	
<p>4. Il responsabile e i volontari dovranno seguire corsi di formazione, come previsto dal progetto;</p>	<p>4. Il responsabile e i volontari dovranno seguire corsi di formazione, come previsto dal progetto <b>tenuti in collaborazione con professionisti addestratori ENCI.</b></p>
<p>5. Il controllo sanitario è di competenza della Asl;</p>	
<p>6. Il microcanile può ospitare fino a un massimo di 20 cani;</p>	
<p>7. I responsabili del microcanile provvedono a:</p>	
<p>a) ospitare gli animali trovati in strada, dopo la permanenza di osservazione presso il Canile Sanitario di competenza;</p>	
<p>b) incentivare e favorire le adozioni da parte di privati cittadini;</p>	
<p>c) rispettare il divieto di trasferire i cani all'estero, di cui all'art. 6 comma 15 della presente legge;</p>	
<p>8. Il microcanile è dotato delle seguenti strutture: piccola infermeria, magazzino, recinti di mq. 30, di cui mq 6 coperti, per un massimo di 3 cani di taglia media;</p>	<p>8. Il microcanile è dotato delle seguenti strutture: piccola infermeria, magazzino, recinti di mq. 30, di cui mq 6 coperti, per un massimo di 3 cani di taglia media <b>e comunque compatibili tra loro;</b></p>
<p>9. Il Comune fornisce al microcanile uno spazio attrezzato come segreteria per l'attività di adozione.</p>	
	<p><b>10. Gli animali devono essere accuditi quotidianamente anche nei giorni festivi, assicurando loro le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere</b></p>

	fisico ed etologico.
<b>Art. 21 canili e gattili sanitari</b>	
1. Il canile e gattile sanitario è la struttura a cui devono affluire tutti i cani e gatti catturati, o comunque recuperati;	
2. Presso il canile e gattile sanitario è svolto dalla Asl, con oneri a proprio carico, il periodo di osservazione e profilassi sanitaria per un periodo massimo di trenta giorni. I responsabili dei canili e gattili sanitari, provvedono a:	
a) le cure e le terapie necessarie, ivi inclusi la profilassi vaccinale e antiparassitaria nonché eventuali interventi chirurgici, anche avvalendosi delle strutture medico-veterinarie già esistenti nel territorio;	
b) la verifica della presenza del microchip negli animali di proprietà rinvenuti vaganti, nonché la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento dell'animale, entro tre giorni dall'evento, al fine della riconsegna;	
c) l'applicazione del microchip e la contestuale registrazione in anagrafe degli animali randagi a nome del Comune dove sono stati rinvenuti se non risultino di proprietà di un privato cittadino;	
d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali ai fini del controllo della popolazione canina e felina;	d) gli interventi di sterilizzazione sugli animali, <b>di sesso femminile</b> , ai fini del controllo della popolazione canina e felina;
3. Gli animali non reclamati entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'ingresso nel canile o gattile sanitario, possono essere dati in adozione, previo intervento di sterilizzazione, a singole persone;	
4. Gli animali nei canili e gattili sanitari devono rimanere per il tempo necessario agli adempimenti di cui al comma 1, ed essere quindi trasferiti, entro 30 giorni dal ritrovamento, nel rifugio collegato;	
5. I canili e i gattili sanitari hanno funzione di osservatorio epidemiologico delle malattie a carattere zoonosico e proprie delle specie ricoverate;	
6. La Regione, con proprio atto, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei canili e gattili sanitari, per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di almeno 10 metri quadrati di spazio calpestabile di cui almeno il 50 per cento coperto e ciascun canile o gattile non deve superare la capienza di 200 animali detenuti;	
7. E' fatto divieto di trasferire i cani e i presenti in strutture che non garantiscano il	



benessere dell'animale;	
8. E' fatto divieto di trasferire i cani e gatti, come da art. 6, comma 15;	
9. Il canile/gattile sanitario è dotato almeno delle seguenti strutture:	
a) Ufficio adozioni	
b) infermeria;	
c) locale di degenza per gli animali;	
d) reparto ricovero per cuccioli;	
e) cucina;	
f) magazzino;	
g) servizi igienici per il personale addetto;	
h) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di un box per ogni dieci cani da ospitare;	
10. Chiunque rinvenga animali randagi è tenuto a comunicarlo tempestivamente tramite il Numero Unico regionale per le segnalazioni e richieste di intervento, istituito presso le Asl;	

## 7. Cimiteri per animali di affezione.

Il Rapporto uomo animale assume per tante persone un significato notevole, soprattutto laddove particolari condizioni sociali o anche semplicemente private, pongono la persona in condizioni di isolamento e la portano a legarsi a volte anche solo per “compagnia” con un animale.

Il sentimento d'affetto che lega l'uomo e un amico del mondo animale ha sempre avuto una funzione equilibratrice e di sostegno nella vita delle persone.

Si sentono spesso persone, senza particolari problemi o patologie, che testimoniano le loro esperienze benefiche ricavate dal rapporto con un animale da compagnia. La vita di tutti i giorni può risultare faticosa, difficile, incerta e l'animale da compagnia rappresenta la stabilità, un'oasi di tranquillità e di pace che riduce lo stress della vita quotidiana.

La semplice presenza di un animale in casa può rappresentare un ancora di salvezza per una persona anziana che vive sola, la quale lo accudisce con affetto ed è più motivata ad andare avanti nella vita, si sente ancora utile e indispensabile a qualcuno, in questo modo, prendendosi cura di un animale si prende cura anche di sé.

Ci sono, inoltre, legami affettivi molto intensi e significativi tra l'uomo e l'amico a quattro zampe. Si tratta di cani altamente addestrati e destinati a persone in carrozzella, non udenti o non vedenti. Questi cani svolgono mansioni utili e sono una presenza costante nella vita delle persone con disabilità fisica e questo favorisce lo sviluppo di un forte legame e fornisce un solido sostegno morale e psicologico utile ad affrontare più serenamente la vita quotidiana. Si crea una sorta di mutuo aiuto tra il cane e il suo proprietario che porta serenità e sicurezza a entrambe le parti e aiuta ad affrontare la vita di tutti i giorni.

Si sente parlare della Pet-Therapy, del valore terapeutico che ha la vicinanza dell'animale da affezione. E', infatti, ormai dimostrato che la loro presenza aiuta a migliorare la qualità della vita, lo stato psicologico, le reazioni intersociali senza contare l'enorme importanza che hanno per i portatori di handicap (non udenti, non udenti, ecc.).

Quindi, gli animali contribuiscono a migliorare il nostro benessere psicologico e fisico, infatti, grazie alla loro compagnia ci donano serenità, allegria, senso di utilità, conforto e coraggio

È un dato di fatto che sempre più l'animale d'affezione è considerato un membro della famiglia con cui i proprietari sono abituati a parlare, a far confidenze, a passeggiare, a preoccuparsi dei loro malanni e della loro cura.

La scomparsa dell'animale di affezione provoca un vuoto molto doloroso, un senso di privazione e di sofferenza psichica molto profondo e anche duraturo. Attualmente i proprietari si vedono costretti a lasciare al veterinario, per la cremazione, il proprio amico scomparso.

È in questo contesto che si inserisce l'**art. 13 della proposta di legge n. 403 “Cimiteri per animali di affezione”**.

Con tale previsione si vuole garantire la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario ed il proprio animale da compagnia anche dopo la morte di quest'ultimo, in modo da dargli una "cuccia per la vita".

La creazione di un cimitero per gli animali di affezione, permette la definizione di un percorso distinto rispetto allo smaltimento delle spoglie degli animali come rifiuti, consentendo la sepoltura del proprio animale da compagnia anche a chi non ha la disponibilità di un idoneo terreno privato.

Inoltre, tale situazione investe il profilo non secondario dell'igiene pubblica, in considerazione del fatto che la mancanza di spazi attrezzati e di infossamenti delle spoglie di animali ad idonea profondità, possono provocare situazioni di insalubrità e potenziale grave pericolo per chi ne venisse a contatto con particolare riferimento ai bambini esposti in luoghi di gioco all'aperto.

A tutt'oggi non esistono criteri e modalità di sepoltura per gli animali di affezione che garantiscano, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, l'igiene pubblica: in assenza di una disciplina in materia, infatti, i resti degli animali sono spesso abbandonati nel primo luogo a disposizione, anche in prossimità di scuole o di abitazioni.

Altro aspetto è quello legato al “randagismo”, fenomeno che coinvolge tutto il territorio e che vede spesso le istituzioni e le amministrazioni comunali in primo luogo, assolutamente non

attrezzate in caso di morte di un animale randagio.

**Con il Regolamento CE 1069/2009 le carcasse degli animali d'affezione sono considerate sottoprodotti di origine animale di categoria 1, pertanto devono essere termodistrutte.** In deroga a ciò solo il proprietario dell'animale d'affezione in possesso di un terreno può provvedere ad interrarlo, previa certificazione di un veterinario, che escluda la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o denunciabile ai sensi del D.P.R. n. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria).

In sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni, in data 6 febbraio 2003 è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet-Therapy. In questo accordo, tra l'altro, all'articolo 9, comma 3, è stato previsto che «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possano disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria».

Da una prima indagine conoscitiva risulta che attualmente, in materia, è in vigore una disciplina regionale incompleta, che appare del tutto insoddisfacente.

Alcune regioni come **Abruzzo** (L.R. 7 maggio 2007, n. 9), **Basilicata** (L.R. 24 febbraio 2009, n. 3), **Friuli Venezia Giulia** (L.R. 12 dicembre 2006, n. 26), **Liguria** (L.R. 22 dicembre 2015, n. 25), **Molise** (L.R. 21 aprile 2008, n. 9), **Piemonte** (L.R. 7 aprile 2000, n. 39) e **Toscana** (L.R. 20 gennaio 2015, n. 9), si sono attivate dal punto di vista legislativo emanando leggi per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione.

Altre regioni hanno previsto articoli specifici all'interno della legge che disciplina la tutela degli animali di affezione (**Lazio** art. 7 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 34), **Sicilia** (art. 23 della L.R. 3 luglio 2000, n. 15).

In altre regioni i cimiteri per animali si trovano disciplinati all'interno di leggi regionali di diverso oggetto:

**Emilia Romagna** che all'art. 7, comma 3, della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 «Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria» demanda ai regolamenti comunali la possibilità di «prevedere le modalità per la costruzione dei

cimiteri per gli animali d'affezione, **da parte di soggetti pubblici o privati**, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio»;

**Lombardia** all'art. 75, comma 6 lett. a) della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» prevede che «Il comune può altresì autorizzare la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA»;

**Marche** agli artt. 10 e 11 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 3 «Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali», prevede che «il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione» e demanda al regolamento regionale la disciplina dei requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.

Da una analisi delle leggi regionali emerge che tutte prevedono:

- come destinatari gli animali definiti di affezione, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria e della vigente normativa statale ed europea;

- l'autorizzazione, per l'istituzione dei cimiteri, del Comune competente per territorio, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento di attuazione;

- che i cimiteri possano essere istituiti e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.

La **Liguria** privilegia l'iniziativa privata ed associativa:

- l'inumazione delle spoglie deve essere fatta nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

L'**Abruzzo** ed il **Molise** prevedono inoltre che l'inumazione deve avvenire unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20 x 20:

- il Regolamento di attuazione deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Circa la localizzazione dell'area da destinarsi a "cimitero per animali d'affezione", dall'esame delle varie leggi regionali e regolamenti regionali e comunali, emerge che dovrà essere posta in posizione "isolata", all'esterno del territorio urbanizzato e/o urbanizzabile, giudicata idonea dal Comune nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, previo il parere della competente Azienda Sanitaria Locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica.

I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica, che deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

Ciascuna fossa d'inumazione deve essere scavata ad una profondità tale da garantire il rispetto della normativa per il seppellimento delle carcasse animali, che in considerazione della dimensione e del peso delle spoglie destinate all'inumazione si distinguono in:

- a) "piccolissima" quando il peso della spoglia animale o carcassa, non sia superiore a Kg. 1,2;
- b) "piccola" quando il peso della spoglia animale o carcassa non sia superiore a Kg. 3;
- c) "medio-piccola" quando il peso della spoglia animale o carcassa non sia superiore a Kg. 50;
- d) "grande" quando il peso della spoglia animale o carcassa, sia superiore a Kg. 50 ma inferiore od la massimo uguale a Kg. 100.

Tra le fosse di inumazione, i bordi o i vialetti interni al cimitero, deve essere garantito un passaggio di almeno cm.50.

## **8. Regione Umbria**

### **Linee guida per la realizzazione e gestione di cimiteri per animali da compagnia**

Per quanto riguarda la realizzazione e la gestione dei cimiteri per la Regione Umbria, ricordiamo l'Allegato B alla delibera della Giunta regionale n. 69 del 19 gennaio 2005, che detta linee guida vincolanti per la realizzazione e la gestione di cimiteri per animali.

Relativamente alle **autorizzazioni**, il cimitero è autorizzato dal Sindaco su delibera del Consiglio Comunale (art.55, DPR 10/09/90), a seguito di domanda corredata da:

- 1) Planimetria con localizzazione, ubicazione ed estensione dell'area che deve essere autorizzata;
- 2) Studio tecnico sulla natura fisico chimica del terreno con particolare attenzione alla profondità della falda idrica;
- 3) Dichiarazione da parte dell'azienda che gestisce l'acquedotto pubblico che sull'area individuata non ci sono falde inquinabili;
- 4) Parere congiunto dei Servizi Veterinari di Area A e C;
- 5) Parere dell'A.R.P.A..

L'area deve essere:

- a) Classificata agricola dal P.R.G.;
- b) ubicata ad almeno
  - 300 metri dal perimetro esterno dei centri abitati;
  - 200 metri da abitazioni di terzi;
  - 200 metri da pozzi e sorgenti ad uso pubblico o privato destinati al consumo umano;
  - 100 metri da strade statali, provinciali;
  - 50 metri dai confini di proprietà e da strade comunali;
  - 50 metri dalle eventuali abitazioni di servizio del cimitero;
  - 150 metri dai corsi d'acqua vincolati dalla legge 431/85;
  - 20 metri per i corsi d'acqua non vincolati, acquedotti.

Sono escluse dall'utilizzazione per l'interramento le aree:

boschive;

in dissesto idrogeologico;

vincolate dall'art.8 del piano urbanistico territoriale di cui alla L.R. 52/83 modificata dalla L.R. 26/89.

### **Caratteristiche geologiche**

Il substrato geologico deve essere incoerente o facilmente riconducibile a tale stato mediante disgregazione meccanica.

La granulometria deve essere sabbiosa e/o ghiaiosa, con frazione limosa minoritaria o preferibilmente assente.

Laddove è presente un substrato prevalentemente argilloso o marmoso-argilloso, il terreno va rimosso per almeno 2 metri sotto il piano inferiore di interramento.

Nella relazione geologica va dichiarato il fondo dello scavo che si intende raggiungere.

### **Caratteristiche idrogeologiche**

Il livello più elevato della falda freatica nella fase di morbida, cioè di massimo innalzamento, deve rimanere a una quota inferiore di almeno 4 metri rispetto al piano di campagna.

Il predetto livello dovrà in ogni caso rimanere ad un livello sempre inferiore a 2 metri rispetto al fondo dello scavo per l'interramento.

### **Caratteristiche strutturali**

L'area da utilizzare per l'interramento dovrà essere delimitata da una recinzione con rete avente una altezza di almeno 150 cm. oltre il piano di campagna, con cordolo di cemento alto 50 cm, dei quali 30 interrati rispetto al piano di campagna, prevedendo una fascia di rispetto di almeno m.20 dalla recinzione.

Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

Annesse al cimitero debbono essere previste le seguenti strutture:

- un locale ad uso ufficio con bagno e antibagno;
- una stanza mortuaria con annessa cella frigorifera, per lo stazionamento delle carcasse in attesa di essere interrate;
- una stanza per eventuali necroscopie;
- un'area adibita al lavaggio e alla disinfezione degli automezzi.

### **Modalità di interrimento delle spoglie**

L'interramento dovrà essere realizzato in modo che lo strato del terreno di copertura abbia uno spessore di almeno 70 cm.

La spoglia di ogni animale deve essere chiusa in apposito contenitore.

Il disseppellimento delle spoglie è consentito, previo consenso del proprietario dell'animale, solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione e la loro successiva destinazione (fossa comune, incenerimento, etc.) sarà decisa caso per caso.

Le fosse eventualmente liberate dalle spoglie possono essere utilizzate per nuovi interri.

### **Modalità di gestione**

L'azienda che gestisce il sito cimiteriale deve avere un mezzo di trasporto autorizzato dal locale Servizio Veterinario della ASL al trasporto delle spoglie animali.

Le spoglie degli animali da compagnia possono essere trasportate al sito cimiteriale dal singolo proprietario anche mediante veicolo non autorizzato, purché le medesime siano immesse in adeguato contenitore impermeabile.

In entrambi i casi le spoglie animali devono essere scortate da referto veterinario (rilasciato da Veterinario Pubblico o Libero Professionista) che attesti la causa accertata o presunta della morte, al fine di adottare le necessarie precauzioni in caso di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Tali certificati devono essere conservati per almeno 2 anni, a cura e presso l'Azienda titolare del Cimitero ed i seppellimenti effettuati devono essere annotati in apposito registro, vidimato dalla ASL.

Gli animali pervenuti al sito cimiteriale possono essere interrati solo dopo rilascio di nulla osta da parte del Servizio Veterinario della ASL.

Il cimitero è struttura sottoposta a vigilanza e controllo, almeno quadrimestrale, da parte del Servizio Veterinario della ASL.

## **9. Conclusioni**

Alla luce della mutata e crescente sensibilità maturata nel nostro Paese in materia di tutela degli animali, è tangibile il contributo degli

animali d'affezione alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società.

Appare assurdo quindi che la morte di un animale con il quale si è instaurato un rapporto così speciale, debba costringere chi lo ha amato a “disfarsene” per mancanza di spazi attrezzati ad accoglierne le spoglie con grave lesione della dignità dell'uomo e dello stesso animale.

Sembrerebbe opportuno assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali, anche dopo il fine vita di quest'ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d'affezione.

## 10. Bibliografia

### MONOGRAFIE E ARTICOLI DA PERIODICI

Francesca Rescigno, **Gli animali tra benessere e diritti**: un difficile compromesso tra norma e attuazione nell'attesa della definizione della soggettività animale, in *Sanità pubblica e privata*, 2015, n. 4, p. 15-24

**Randagismo e danno alla persona**: la multiforme responsabilità della P.A., in *Danno e responsabilità*, 2015, n. 6, p. 605 - 614

Rosita Forastiero, **La tutela giuridica degli animali da esperimento**: riflessioni sull'attuazione in Italia della direttiva 201/63/UE, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2014, n. 3, P. 565 – 584

Simone Pollo, **La tutela degli animali: partire dal basso**, in *Bioetica*, 2014, n. 3/4, p. 473 – 483

Fabrizio Barzanti, **La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona**, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2013, n. 1, p. 49 – 71

Alice Flacco, **Recepita in Italia la direttiva 63/2010/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**, in *Mondo sanitario*, 2013, n. 7/8, p. 20 – 23

Patrizia Mazza, **Le nuove norme per la protezione degli animali da compagnia**, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, n. 3, p. 167 – 171

**Animali da compagnia: tutele – diritti – responsabilità**, Elena Bassoli (a cura di), in *Veterinaria Italiana*, 2012, 48(4), p. 465-465

Valentina Abu Awwad, Valentina, Simone Marani, **La legge italiana di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia** (l. 4.11.2010 n. 201), in *La legislazione penale*, 2011, n. 3-4, p. 539 – 550

**Pet live: animali domestici e dintorni**. *Questione di rispetto*, in *Rapporto Italia 2011*, P. 518 – 521

Fabio La Torre, **Se una legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle A.s.l., queste hanno l'onere del risarcimento ed eventuali danneggiamenti**, in *L'amministrazione italiana*, 2010, n. 5, p. 698 – 699

Fulvio Di Dio, **Gli ambiti (talora angusti) del processo penale per la tutela dei diritti degli animali ...** (nota a sentenza), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, n. 7/8, P. 498 – 501

Patrizia Mazza, **La protezione ed il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona**, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2007, n. 7/8, P. 464 – 466

Annamaria Passantino, **'Cinomachia': la riforma del codice penale finalizzata alla tutela degli animali da compagnia**, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2006, n.3/4, p. 433 -444

Alessandra Valastro, **La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli**, in *Quaderni costituzionali*, 2006, n. 1, p. 67 - 86

Giovanni Fontana, **Ordinanza Sirchia e tutela degli animali da affezione**, in: *L'amministrazione italiana*, 2005, n. 1, P. 49 – 62

Francesca Rescigno, **I diritti degli animali**. *Da res a soggetti*, Torino 2005

Maria Carmela Macrì, **Il benessere degli animali domestici nelle politiche di sviluppo rurale delle regioni italiane**, in *Agribusiness paesaggio & ambiente*, 2005, n. 2, p. 95 – 102

Nazzaro, Dino, **Aspetti etico-giuridici della tutela degli animali**, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2004, n. 7, p. 800 - 803

J de D. Vial Correa, **L'etica della sperimentazione sugli animali**, in *Etica della ricerca biomedica: per una visione cristiana: atti della nona assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita: Città del Vaticano, 24-26 febbraio 2003*, p.270-277, (2004)

Paola Sobbrío, **Diritti animali: la prospettiva di ruolo della giurisprude in Itinerarium**: rivista multidisciplinare dell'Istituto Teologico "San Tommaso", Messina, p. 99-119, v.21(2002)

Veronique C. Delpire, **Proposta di un metodo per la valutazione etica dell'uso degli animali sperimentali nelle scienze biomediche**, in *Notizie di Politeia: rivista di etica e scelte pubbliche*, 2001, p.215-218,

A. Lucisano, **I diritti animali**, in *Bioetica e diritti dell'uomo*, 2000, p.291-301

## NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE ON LINE

[Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.](#)  
Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU n.203 del 30-8-1991 )

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - [Ordinanza 16 luglio 2009 - Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione](#) anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

[Nuove linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali da laboratorio /](#) Paolo Coluccio, Emanuela D'Amore, in Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità , p.7-9, n.11, 2008 .

Arianna Manciocco, Augusto Vitale, [Legislazione e cura degli animali sperimentali: situazione attuale e prospettive future](#), Istituto superiore di sanità 2007

Direttiva 2010/63/ue del parlamento europeo e del consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

[LEGGE 4 novembre 2010, n. 201.](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU n.283 del 3-12-2010 )

Accordo Stato-Regioni [in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione](#) (24 gennaio 2013)

Ministero della salute, [Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione](#) ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano....,in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione.

Ministero della salute Norme nazionali sulla tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo. Competenze e responsabilità, 2015

## CIMITERI PER ANIMALI

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 28/02/2003, n.10557** - Gazzetta Uff. 04/03/2003, n.52

**RECEPISCE ACCORDO 6 febbraio 2003** (in Gazz. Uff., 3 marzo, n. 51). - Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy art 9, comma 3.

le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.

**Delibera della Giunta regionale (Umbria) - 19/01/2005, n.69** – Accordo tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pettherapy. **Recepimento e linee guida vincolanti.**

### **Allegato n. 4**

Linee guida vincolanti per la realizzazione e gestione di cimiteri per animali da compagnia modalità autorizzative.

Legge regionale **(Toscana)** 20 gennaio 2015, n. 9 “Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Legge regionale **(Liguria)** - 22/12/2015, n.25 - Norme in materia di cimiteri per animali.

Regolamento regionale **(Puglia)** - 11/03/2015, n.8 - Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Legge regionale **(Molise)** - 21/04/2008, n.9 - Cimiteri per animali d'affezione

Legge regionale **(Friuli-Venezia Giulia)** - 12/12/2006, n.26 - Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione

Legge regionale **(Piemonte)** - 07/04/2000, n.39 - Cimiteri per animali d'affezione.

Regolamento regionale **(Piemonte)** - 22/05/2001, n.5 - Regolamento regionale recante: regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 39

Legge regionale **(Lazio)** - 21/10/1997, n.34 - Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo articolo n.7 : Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali

---

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione  
Dirigente Simonetta Silvestri

A cura di Laura Arcamone, Vania Bozzi, Loredana Baglioni

Bibliografia a cura di Silvia Faloci

Servizio Affari amministrativi e Conciliazioni Sezione Bibliomediateca